

CESVOT
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANA



Provincia di Prato


Guida Analitica



Facciamo... associazionismo

Guida per la costituzione, il funzionamento e
il finanziamento delle associazioni

a cura dell'Associazione INTESA





Prato, Novembre 2009



Per approfondimenti:
www.pratomigranti.it - www.icaroprato.it




Facciamo... associazionismo


Guida per la costituzione, il funzionamento e
il finanziamento delle associazioni

SOMMARIO


cap 1. Come si costituisce una Associazione	pag. 6
Cos'è una associazione?	pag. 7
Quali tipi di associazione esistono?	pag. 7
Che differenza c'è tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta?	pag. 8
Quali sono gli adempimenti per la costituzione di una associazione?	pag. 9
Qual è il contenuto minimo del contratto associativo?	pag. 12
Quando è più opportuno scegliere una associazione rispetto ad una cooperativa sociale?	pag. 13
Chi può essere socio dell'associazione?	pag. 16
Come si acquista la personalità giuridica ?	pag. 16
Che differenza c'è fra atto costitutivo e statuto ?	pag. 17
Qual è il patrimonio minimo necessario per dar vita ad una associazione?	pag. 17
cap 2. Come funziona una Associazione	pag. 19
Quali sono gli organi di una associazione?	pag. 20
Come funziona l'assemblea?	pag. 21
Quali sono i diritti e i doveri degli associati?	pag. 22
Come possono aderire nuovi associati?	pag. 23
Quando un associato cessa il proprio rapporto con l'associazione?	pag. 25
Quali sono le responsabilità degli associati e degli amministratori?	pag. 26
Come è regolata la privacy in una associazione?	pag. 26
Quali sono gli adempimenti dell'associazione che si avvale di collaboratori occasionali retribuiti?	pag. 26
Come si modifica lo statuto di una associazione?	pag. 27
Come si chiude una associazione?	pag. 28
Come si convoca l'assemblea e l'organo amministrativo?	pag. 29
Può un minore aderire ad una associazione?	pag. 29
Quali entrate sono ammissibili in una associazione?	pag. 29
Può fallire una associazione?	pag. 29



cap 3. Quando è opportuno essere Associazione di Volontariato	pag. 31
Cos'è una associazione di volontariato?	pag. 32
Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere di volontariato?	pag. 32
Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di volontariato?	pag. 34
Quali sono gli adempimenti e i vincoli specifici di una associazione di volontariato?	pag. 35
Come sono regolati i rimborsi spese dei volontari?	pag. 37
Come si assolvono gli obblighi assicurativi dei volontari?	pag. 38
Qual è l'iter per l'iscrizione al registro regionale del volontariato?	pag. 39
Come può stipulare una associazione di volontariato una convenzione con enti pubblici?	pag. 41
Che differenza c'è tra associato e volontario?	pag. 42
Cos'è il registro degli aderenti?	pag. 42
È possibile inserire lavoratori retribuiti in una associazione di volontariato?	pag. 42
È possibile erogare compensi o contributi, anche minimi, ai soci e agli amministratori di una associazione di volontariato?	pag. 42
Come viene regolato il volontariato di protezione civile?	pag. 42
Cos'è una Ong (Organizzazione non governativa)?	pag. 44
cap 4. Quando è opportuno essere Associazione di Promozione Sociale	pag. 46
Cos'è una associazione di promozione sociale?	pag. 47
Quali sono i principali criteri di scelta tra associazione di volontariato ed associazione di promozione sociale?	pag. 47
Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere di promozione sociale?	pag. 48
Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di promozione sociale?	pag. 49
Quali sono gli adempimenti e i vincoli specifici di una associazione di promozione sociale?	pag. 50
È possibile erogare compensi o contributi ai soci e agli amministratori di una associazione di promozione sociale?	pag. 52
Come può stipulare una associazione di promozione sociale una convenzione con enti pubblici?	pag. 53
Cos'è un circolo?	pag. 53
È possibile gestire un bar in un circolo?	pag. 54
Cosa si intende per 'affiliazione' del circolo ad una associazione nazionale?	pag. 54
Esiste la qualifica di 'associazione culturale'?	pag. 54
cap 5. Cosa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche	pag. 56
Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere sportiva dilettantistica?	pag. 57
Qual è il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche?	pag. 57
Quali sono gli obblighi fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche?	pag. 58
Quali sono i canali di finanziamento tipici delle associazioni sportive dilettantistiche?	pag. 60
Qual è la differenza tra sport professionistico e sport dilettantistico ?	pag. 61
Cosa sono il CONI e le Federazioni Sportive?	pag. 61



cap 6. Quali sono le principali agevolazioni e adempimenti fiscali delle Associazioni	pag. 62
Quali sono le qualifiche fiscali delle associazioni?	pag. 63
Qual è il trattamento fiscale degli 'enti non commerciali'?	pag. 64
Qual è il trattamento fiscale degli 'enti associativi con finalità agevolata'?	pag. 67
Qual è il trattamento fiscale delle 'Onlus'?	pag. 69
Quando una associazione perde la qualifica di ente non commerciale?	pag. 72
Cosa si intende per attività produttiva e commerciale marginale (per le associazioni di volontariato)?	pag. 72
Cosa si intende per attività direttamente connessa a quella istituzionale (per le Onlus)?	pag. 73
Quando una associazione è sostituito d'imposta?	pag. 74
Come si fa ad acquisire il codice fiscale?	pag. 75
Quando si deve richiedere la Partita IVA?	pag. 75
Può una associazione svolgere esclusivamente attività commerciale?	pag. 75
Quali sono gli adempimenti per le manifestazioni di sorte locale organizzate da associazioni?	pag. 76
cap 7. Quali sono gli obblighi contabili e di bilancio delle Associazioni	pag. 77
Il bilancio è obbligatorio per tutte le associazioni?	pag. 78
Quali sono le principali forme di bilancio per le associazioni?	pag. 78
Quando sorge l'obbligo per le associazioni di tenere una contabilità fiscale?	pag. 78
Quali sono i tipi di contabilità fiscale previsti per le associazioni?	pag. 80
Come si fa un bilancio in una associazione di volontariato?	pag. 82
Come si fa un bilancio in una Onlus?	pag. 82
cap 8. Come si finanzia una Associazione	pag. 84
Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' pubblico per le associazioni?	pag. 85
Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' privato per le associazioni?	pag. 86
Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' territoriali, specifiche per le associazioni pratesi?	pag. 92
Quali sono i bandi, i progetti e i servizi promossi dal CESVOT per le associazioni?	pag. 92
Da dove possono provenire le risorse finanziarie per le associazioni?	pag. 95
Quali sono i principali sostegni non finanziari ('reali') per le associazioni?	pag. 95



1. Come si costituisce una Associazione



- Cos'è una associazione?
 - Quali tipi di associazione esistono?
 - Che differenza c'è tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta?
 - Quali sono gli adempimenti per la costituzione di una associazione?
 - Qual è il contenuto minimo del contratto associativo?
 - Quando è più opportuno scegliere una associazione rispetto ad una cooperativa sociale?
-
- Chi può essere socio dell'associazione?
 - Come si acquista la personalità giuridica?
 - Che differenza c'è fra atto costitutivo e statuto?
 - Qual è il patrimonio minimo necessario per dar vita ad una associazione?



Cos'è una associazione?

Una *associazione* è un *gruppo di persone* liberamente costituito ed organizzato, che opera per conseguire uno *scopo comune* (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, ...) non economico.

Alla *costituzione* di una associazione è sufficiente che si formi un *gruppo promotore*, di almeno *3 persone*: questo numero è giustificato dal fatto che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a maggioranza.

Non è però motivo di *illegittimità* che ci siano solo *2 promotori*, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un motivo di *opportunità*, aggregare più persone nel corso del *funzionamento* dell'associazione.

Gli *elementi essenziali* di una associazione sono dunque le persone (*associati*) e lo scopo comune (*finalità*): il patrimonio (*fondo comune*) non sempre è necessario.

Quali tipi di associazione esistono?

Le norme della *Costituzione* italiana (carta fondamentale dello Stato) sulle associazioni sono:

- *art. 18 - co. 1, Cost.*: garantisce la *libertà di associazione* dei cittadini;
- *art. 38 - co. 5, Cost.*: tutela la *libertà di assistenza privata* alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato dal *art. 3 - co. 2, Cost.*

Il *Codice Civile* (principale legge che regola i rapporti tra i privati cittadini) affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel *Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 - 42.*

In particolare, gli *articoli 14 - 35* disciplinano le *persone giuridiche private*: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto *personale* (gli associati, nelle associazioni) o quello *patrimoniale* (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).

Gli *articoli 36 - 42* disciplinano, invece, le *associazioni non riconosciute* (quelle senza personalità giuridica) ed i *comitati* (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).

Che differenza c'è tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta?

Le associazioni possono operare come associazioni *riconosciute* oppure come associazioni *non riconosciute*.

Una associazione acquista la *personalità giuridica* - vale a dire diventa *associazione riconosciuta* - mediante il *riconoscimento*, che è determinato dall'iscrizione nel *registro delle persone giuridiche*.

Il riconoscimento ha la funzione di controllare che i *benefici della responsabilità patrimoniale limitata* siano concessi ad associazioni che dimostrano di poter far fronte con il proprio patrimonio ai loro debiti.

Associazione riconosciuta		Associazione non riconosciuta
<i>Piena autonomia patrimoniale</i> : il patrimonio dell'associazione è completamente separato da quello degli associati e degli amministratori.	<i>Autonomia patrimoniale</i>	<i>Parziale autonomia patrimoniale</i> : esiste un fondo comune indivisibile finché dura l'associazione.
Gli amministratori non rispondono dei debiti dell'associazione, in quanto risponde la stessa con il suo patrimonio.	<i>Responsabilità degli amministratori</i>	Rispondono dei debiti dell'associazione, personalmente, solidalmente e illimitatamente, gli amministratori (o coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione, indipendentemente dalla carica assunta), in caso di non capienza del fondo comune.
Controllo dell'autorità amministrativa in sede di costituzione e di adeguamento statutario.	<i>Controllo amministrativo</i>	Nessun controllo amministrativo: struttura aperta che consente il ricambio o l'incremento degli associati.
Obbligo di registrazione nel registro delle persone giuridiche.	<i>Obbligo di registrazione</i>	Nessun obbligo di registrazione.



Quali sono gli adempimenti per la costituzione di una associazione?

Individuazione del tipo di associazione	Stabilire se l'associazione debba essere <i>riconosciuta</i> oppure no dall'autorità amministrativa.
Redazione atto costitutivo e statuto	Stipulare un <i>contratto</i> che richiede la stesura di due documenti formali: atto costitutivo e statuto.
Publicità del contratto	<p>Il legislatore non prescrive una forma particolare per il contratto di associazione: può essere anche <i>verbale</i>. È comunque opportuno che venga redatto in <i>forma scritta</i> come condizione per l'esistenza "oggettiva" dell'associazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Atto pubblico</u></p> <p>La forma di atto pubblico (stipula contratto alla presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato) è <i>necessaria</i> per procedere alla richiesta di <i>riconoscimento</i> dell'associazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Scrittura privata autenticata</u></p> <p>Con questa forma gli associati provvedono alla stipula del contratto e fanno accertare la <i>veridicità della sottoscrizione</i> tra i medesimi ad un notaio (o ad altro pubblico ufficiale autorizzato), il quale provvede a verificare l'<i>identità</i> dei singoli sottoscrittori e a fornire <i>data certa</i> al contratto.</p> <p style="text-align: center;"><u>Scrittura privata registrata</u></p> <p>Questa forma garantisce <i>data certa</i> all'atto di sottoscrizione del contratto tra gli associati. Viene effettuata presso l'<i>Ufficio Registri - Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate</i> territorialmente competente.</p>

<p>Costituzione di un fondo comune</p>	<p>È <i>necessario</i> (per le associazioni riconosciute) ed <i>opportuno</i> (per le associazioni non riconosciute) che esista comunque un parziale contenuto patrimoniale/economico nella vita associativa. Va quindi costituito un <i>fondo comune</i> formato dai contributi degli associati o di altri soggetti e dai beni acquistati con questi contributi.</p>
<p>Tenuta libri sociali</p>	<p>Il Codice Civile non impone alle associazioni <i>alcun obbligo</i> di tenere libri sociali. Risulta, comunque, <i>opportuna</i> l'istituzione di quei <i>libri</i> che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione così come previsti dallo statuto. Tra i libri sociali raccomandati, a mero titolo esemplificativo, si segnalano, indipendentemente dalle dimensioni, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Libro soci</i>: da utilizzare per annotare, secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi, – <i>Libro adunanze e deliberazioni dell'assemblea</i>; – <i>Libro adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo</i>; – <i>Libro adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo</i> (se previsto dallo statuto).
<p>Tenuta libri contabili</p>	<p>Ai fini civilistici non sussiste, relativamente all'<i>attività istituzionale</i>, uno specifico obbligo di tenuta di libri contabili e di rendicontazione se non quello della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. L'associazione dovrà, quindi, redigere un rendiconto economico e/o finanziario, secondo i criteri indicati nello statuto o secondo le modalità liberamente scelte dall'associazione stessa. È quindi sufficiente tenere un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione. Se l'associazione svolge <i>attività commerciali</i>, allora sorge uno specifico <i>obbligo contabile fiscale</i> e la disciplina è diversa a seconda del tipo di associazione e del volume dei proventi.</p>
<p>Attribuzione del Codice Fiscale</p>	<p>Tutte le associazioni - che normalmente si limitano al solo esercizio dell'attività istituzionale non prevedendo, pertanto, alcuna entrata di natura commerciale - devono presentare apposita richiesta per l'attribuzione del <i>numero di Codice Fiscale</i> (necessario per identificare l'associazione), presso l'Ufficio della <i>Agenzia delle Entrate</i> territorialmente competente.</p>
<p>Apertura della Partita IVA</p>	<p>Le associazioni che prevedono di svolgere attività commerciali, devono richiedere l'attribuzione del <i>numero di Partita IVA</i> presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente.</p>
<p>Iscrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo)</p>	<p>L'iscrizione al REA è <i>obbligatoria</i> per le associazioni che, pur non avendo caratteristiche di impresa e il conseguente obbligo di iscriversi al Registro delle Imprese, svolgano comunque <i>attività commerciali ed economiche</i>, anche se <i>secondarie</i> rispetto al loro fine principale. L'iscrizione ha finalità di <i>pubblicità notizia</i> (non dichiarativa, come il registro delle imprese) ed è tenuto presso la <i>Camera di Commercio</i> territorialmente competente.</p>



Qual è il contenuto minimo del contratto associativo?

Il *contratto* associativo deve contenere le indicazioni riportate di seguito. Tali indicazioni possono essere contenute, *indifferentemente*, nell'atto costitutivo o nello statuto. È però frequente che l'atto costitutivo *rinvii* allo statuto.

<p>Denominazione</p>	<p>La denominazione è il <i>nome</i> che individua l'associazione. Ad essa è estesa la <i>tutela</i> del diritto del nome che la Legge concede alle persone fisiche. Alla denominazione si richiede il requisito della <i>verità</i>: essa non deve contenere indicazioni che possano trarre in inganno i terzi.</p>
<p>Sede <i>Non obbligatoria per l'associazione non riconosciuta</i></p>	<p>La sede (il <i>luogo</i> in cui l'associazione ha il centro principale della propria attività) è indicata nell'interesse dei <i>terzi</i>.</p>
<p>Patrimonio <i>Non obbligatoria per l'associazione non riconosciuta</i></p>	<p>Il contratto associativo deve indicare la <i>composizione</i> del patrimonio, cioè dei diversi elementi che lo costituiscono.</p>
<p>Scopo non lucrativo</p>	<p>Lo <i>scopo</i> deve essere <i>lecito</i> e, ovviamente, non può essere di tipo economico o lucrativo poiché deve soddisfare bisogni di natura ideale o comunque <i>non economica</i> dei propri membri.</p>
<p>Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione</p>	<p>Nel contratto devono essere indicate le norme di <i>funzionamento degli organi</i> dell'associazione. Il Codice Civile disciplina <i>l'assemblea</i> e <i>l'organo amministrativo</i>. Gli associati, però, possono variare e integrare le disposizioni del codice. In particolare possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>creare altri organi</i>, oltre all'assemblea e agli amministratori (ad esempio: collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri, comitato di garanzia, ...); – variare i <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi delle assemblee; – limitare i poteri di <i>rappresentanza</i> degli amministratori; – regolare la <i>rappresentanza</i> in assemblea. <p>In ogni caso, deve essere assicurata la <i>democraticità</i> della struttura associativa poiché non si possono attribuire maggiori diritti o, comunque, una posizione privilegiata ad alcuni membri. <i>Ulteriori clausole obbligatorie</i> in materia di funzionamento dell'associazione sono poi quelle che devono stabilire l'elettività e la gratuità delle cariche associative.</p>
<p>Diritti e obblighi degli associati</p>	<p>Il contratto associativo deve contenere l'indicazione dei <i>diritti e degli obblighi</i> degli associati. Ne deriva che gli associati non possono vantare diritti, né ad essi possono essere imposti obblighi, diversi da quelli esplicitamente considerati nel contratto. Fissati gli obblighi, possono essere anche previste <i>sanzioni</i> a carico dell'associato che non li rispetti.</p>



Condizioni di ammissione dei nuovi associati	Nel contratto associativo devono essere indicate le <i>condizioni</i> in base alle quali vengono <i>ammessi</i> gli associati. In particolare devono essere fissati i <i>requisiti personali</i> sulla cui base valutare la richiesta di ammissione degli aspiranti associati.
Estinzione dell'associazione e devoluzione del patrimonio	Il Codice Civile prevede che i beni che residuano dopo la liquidazione siano <i>devoluti</i> secondo quanto disposto dal contratto associativo.
Obbligo di formazione del bilancio	Il contratto associativo deve disciplinare l'obbligo di redazione del <i>bilancio consuntivo</i> e le modalità di approvazione dello stesso.

Quando è più opportuno scegliere una associazione rispetto ad una cooperativa sociale?

Una *cooperativa sociale* è sostanzialmente una *impresa*, anche se ha come *scopo* quello di perseguire l'interesse generale della comunità nella promozione umana e nell'integrazione sociale dei cittadini.

La sua finalità può essere perseguita attraverso:

- la gestione di *servizi socio-sanitari ed educativi* (cooperative sociali di tipo A);
- lo svolgimento di *attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi)* finalizzate all'inserimento di *persone svantaggiate* (cooperative sociali di tipo B).

In questo ultimo caso le persone svantaggiate devono, però, costituire almeno il **30% dei lavoratori** della cooperativa e, possibilmente, esserne socie.



Se lo scopo dei promotori di una organizzazione *non profit* non è di tipo lavorativo (creazione di occupazione), bensì quello di soddisfare bisogni di natura ideale o comunque non economica dei propri membri, è più opportuno costituire una associazione, anche perché ne discendono profonde differenze *fiscali e contributive*. Anche gli *obblighi amministrativi* e i *costi di gestione* sono diversi e, generalmente, più complessi e onerosi per la cooperativa sociale.

In ogni caso, la cooperativa sociale, non essendo una impresa *for profit*, permette di *coniugare* lavoro volontario e retribuito, finalità sociali e mutualistiche, solidarietà e profitto. Tentativo che risulta *impossibile* nelle associazioni.

Chi può essere socio dell'associazione?

Il socio è *formalmente* colui che aderisce al contratto associativo.

Gli associati possono essere *persone fisiche* o *giuridiche*; è possibile prevedere *diverse categorie* di associati che possono avere *diritti differenziati* in relazione al loro specifico status:

- *soci fondatori*: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
- *soci onorari*: quelli nominati dall'assemblea ovvero dall'organo amministrativo (a seconda della previsione statutaria) e scelti tra le persone fisiche e giuridiche riconosciute meritevoli in quanto si sono distinti in azioni condivise e vicine all'associazione;
- *soci sostenitori*: le persone fisiche o giuridiche che testimoniano la loro solidarietà all'associazione mediante una contribuzione a suo favore a titolo di liberalità;
- *soci volontari*: le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente, personalmente e gratuitamente alla realizzazione degli scopi statutari ai sensi di Legge e dello Statuto.

Generalmente, tutti gli associati *maggiores* ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria; ad essere eletti alle cariche associative ed a partecipare a tutte le attività sociali previste dallo Statuto.

Possono essere previste, tuttavia, alcune *eccezioni*. In particolare, i *soci onorari* possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e possono avere facoltà di partecipare all'assemblea senza diritto di voto. Analogamente si può dire per i *soci sostenitori* i quali, generalmente, non hanno diritto di voto ed a cui può essere richiesto un contributo di entità diversa rispetto alla quota associativa del socio ordinario. È possibile prevedere nello Statuto una *forma di controllo all'ingresso* di nuovi associati, poiché normalmente l'ammissione è disposta dal consiglio direttivo.

Come si acquista la personalità giuridica?

Il *procedimento amministrativo* per l'acquisto della *personalità giuridica* è disciplinato dal *D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361*, attuato, in *Toscana*, dal *D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 31/R* - Regolamento di attuazione della *L.R. 24 aprile 2001, n. 19*, in materia di persone giuridiche private.

Il riconoscimento giuridico delle associazioni è *subordinato* alla soddisfazione delle seguenti *condizioni* in capo alle stesse:

- il *patrimonio* (denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili) dell'associazione deve essere *adeguato* alle finalità che essa intende perseguire;
- lo *scopo* dell'associazione deve essere *definito e lecito*;
- lo *statuto e l'atto costitutivo* dell'associazione, redatti in forma *pubblica* (dal notaio), oltre allo scopo e al patrimonio, devono contenere *denominazione*, sede e *ordinamento interno*.

Esistono *2 tipi di riconoscimento* della personalità giuridica di un'associazione: quello effettuato dallo *Stato* e quello della *Regione*. Esistono, pertanto, *2 tipi di registri* dove viene annotato il riconoscimento:

- 1) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso la *Prefettura* della Provincia del luogo dove è stabilita la sede dell'associazione nel quale viene registrato il riconoscimento della personalità giuridica effettuata dallo Stato;
- 2) il Registro delle persone giuridiche tenuto presso la *Regione* nel quale viene registrato il riconoscimento della personalità giuridica nel caso in cui l'associazione operi nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'*art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.



Le associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica devono compilare un'apposita *domanda* sottoscritta dal Presidente (o dal rappresentante legale, se diverso dal Presidente) e presentarla alla Prefettura, oppure, per il riconoscimento regionale, all'Ufficio Rapporti Sociali presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Che differenza c'è fra atto costitutivo e statuto?

L'*accordo fra gli aderenti* di dar vita e svolgere una attività associativa, per essere operativo, deve essere *formalizzato* attraverso la *sottoscrizione* da parte degli stessi di un *contratto* definito 'aperto', in quanto al rapporto associativo possono poi aderire altri soggetti.

Questo *contratto* è generalmente formato da *2 documenti materialmente distinti*, ma *integrati* tra loro a livello giuridico:

- l'*atto costitutivo*, in cui gli associati manifestano la volontà di costituire l'associazione per un comune fine ideale;
- lo *statuto*, in cui si stabiliscono e specificano le regole relative all'amministrazione e al funzionamento dell'associazione che può essere modificato con decisione dell'assemblea durante la vita dell'associazione.

Qual è il patrimonio minimo necessario per dar vita ad una associazione?

Per le *associazioni riconosciute* aventi personalità giuridica, il patrimonio è elemento *essenziale*. La Legge prevede che il loro patrimonio debba essere di *entità sufficiente a raggiungere lo scopo* dell'associazione stessa (patrimonio minimo qualificato), ma non prevede nulla circa la sua *composizione*. Pertanto il patrimonio può essere costituito da ogni tipo di *diritto* reale o personale, su beni mobili o immobili; in questo vasto ambito possono rientrare anche i cosiddetti beni immateriali, come ad esempio il diritto d'autore. *Alla costituzione*, l'associazione riceve solitamente un patrimonio costituito da conferimenti in denaro, eventualmente anche attraverso titoli di Stato che vengono intestati all'associazione.

Nel corso della vita dell'associazione, gli amministratori hanno l'obbligo, almeno una volta all'anno, di convocare l'assemblea dei soci, in sede ordinaria, per approvare il bilancio: in questo modo è permesso ai soci e ai terzi, eventualmente interessati, di conoscere le variazioni del patrimonio che l'associazione ha subito nell'anno, nel corso dell'esercizio delle sue attività istituzionali, in forza delle entrate e delle uscite.

Le associazioni non riconosciute hanno la *facoltà* di non dotarsi di patrimonio, in quanto *non è considerato elemento essenziale* per la loro costituzione. In questo caso, infatti, l'elemento di *garanzia* per i terzi creditori è la responsabilità personale degli amministratori dell'associazione. Il *fondo comune* è da considerarsi una sorta di patrimonio per le associazioni non aventi personalità giuridica, costituito a tutela dei terzi, tanto che durante la vita dell'associazione gli associati non possono chiederne la *divisione* né pretenderne la quota in caso di *recesso*.

Link	Contenuto
http://dbase.ipzs.it/cgi-free/db2www/notai/arti.mac/SOMMARIO?datagu=4/4/1942&redaz=042G0001&swpag=12A	Codice Civile aggiornato
http://www.agenziaentrate.it	Agenzia delle Entrate
http://www.po.camcom.it	Camera di Commercio di Prato

2. Come funziona una Associazione



- Quali sono gli organi di una associazione?
 - Come funziona l'assemblea?
 - Quali sono i diritti e i doveri degli associati?
 - Come possono aderire nuovi associati?
 - Quando un associato cessa il proprio rapporto con l'associazione?
 - Quali sono le responsabilità degli associati e degli amministratori?
 - Come è regolata la privacy in una associazione?
 - Quali sono gli adempimenti dell'associazione che si avvale di collaboratori occasionali retribuiti?
 - Come si modifica lo statuto di una associazione?
 - Come si chiude una associazione?
-
- Come si convoca l'assemblea e l'organo amministrativo?
 - Può un minore aderire ad una associazione?
 - Quali entrate sono ammissibili in una associazione?
 - Può fallire una associazione?



Quali sono
gli organi di una
associazione?

Gli organi che *necessariamente* devono essere presenti in una associazione sono l'*assemblea* e l'*organo amministrativo*.

<p>Assemblea</p>	<p>L'assemblea è l'organo composto da tutti gli <i>associati</i>, i quali perciò hanno il diritto di parteciparvi (anche tramite <i>delega</i>): questo <i>diritto</i> è insopprimibile, tanto che qualsiasi clausola che pone dei limiti è considerata nulla.</p> <p>L'assemblea ha una <i>competenza propria</i> (cioè non delegabile ad altri organi) per alcune <i>materie</i>: modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nomina e la revoca degli amministratori, approvazione del bilancio, scioglimento dell'associazione.</p>
<p>Organo amministrativo</p>	<p>L'organo amministrativo può essere composto da una <i>pluralità di persone</i> (consiglio o comitato direttivo, consiglio di amministrazione) o da una <i>sola persona</i> (amministratore unico). Di fatto, comunque, è assolutamente più frequente (e, spesso, opportuno) un organo amministrativo <i>collegiale</i>.</p> <p>Gli amministratori devono attuare le deliberazioni dell'assemblea e compiere le loro attività in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto per il raggiungimento dello scopo associativo.</p>

Nello statuto *possono* essere, inoltre, previsti e disciplinati altri *organi (eventuali)*, fra i quali quelli di *controllo*.

Gli organi di controllo possono distinguersi tra organi della vita *intra-amministrativa* (ad esempio, il *Collegio di Probiviri* a cui è affidata la competenza sulle controversie interne all'associazione, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione; o la *Commissio-*

ne per le garanzie statutarie), piuttosto che organi di controllo della vita *amministrativa* (ad esempio, il *Collegio dei revisori contabili* che verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e del bilancio).

Possono esservi anche altri organi non necessari che non sono neppure titolari di alcuna *funzione* che possa essere riconosciuta come manifestazione di un potere/dovere.

È il caso degli *istituti di partecipazione*: ad esempio, il *Comitato dei Benefattori o Benemeriti* oppure l'*Assemblea dei volontari*.

Come funziona l'assemblea?

Nelle associazioni, la *volontà* degli associati si forma attraverso l'assemblea, *ordinaria* o *straordinaria* a seconda delle materie che lo Statuto ha riservato all'una e all'altra.

L'unico vincolo imposto dalla Legge è che per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà degli associati (*quorum costitutivo*). La Legge ammette, per *motivi pratici* legati alla eventuale impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare e quindi dell'associazione, la possibilità di procedere ad una *seconda convocazione* dell'assemblea (sia ordinaria che straordinaria), nella quale possono essere prese validamente deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni (*quorum deliberativo*) si applica il *principio della maggioranza*, considerando che ad ogni socio spetta un voto, per effetto del quale la volontà della maggioranza prevale su quella della minoranza.

In tal modo si forma, nonostante la pluralità di persone, una *volontà unica*, che è quella della maggioranza espressa nell'assemblea: solo nella deliberazione di *scioglimento* è necessaria una maggioranza qualificata.

Tipo di assemblea	Numero minimo delle presenze	Numero minimo di voti
Ordinaria Prima convocazione	Soci che rappresentano la metà dei voti esistenti.	Maggioranza dei voti presenti.
Ordinaria Seconda convocazione	Nessun limite minimo.	Maggioranza dei voti presenti.
Straordinaria Modifica atto costitutivo e statuto.	Soci che rappresentano i $\frac{3}{4}$ dei voti esistenti.	Maggioranza dei voti presenti.
Straordinaria Scioglimento associazione e devoluzione patrimonio residuo.	Soci che rappresentano i $\frac{3}{4}$ dei voti esistenti.	Voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti presenti.

Quali sono i diritti e i doveri degli associati?

I *diritti* e i *doveri* degli associati trovano la propria *fonte* nel contratto associativo.

Fanno eccezione i cosiddetti *diritti inviolabili* (diritto d'intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, ...), i quali devono ritenersi *connaturati al contratto associativo* a prescindere dalla loro indicazione.

Diritti degli associati	Doveri degli associati
<ul style="list-style-type: none">- Partecipare alle assemblee.- Votare direttamente o per delega.- Svolgere il lavoro preventivamente concordato.- Recedere dall'appartenenza all'associazione.	<ul style="list-style-type: none">- Rispettare le norme statutarie.- Rispettare le deliberazioni assembleari e consiliari.- Versare la quota associativa.- Pagare il contributo associativo.- Prestare il lavoro preventivamente concordato.

Come possono aderire nuovi associati?

Lo Statuto deve indicare le *condizioni* per l'*ammissione* degli associati. In particolare, devono essere fissati i *requisiti personali* sulla cui base valutare la richiesta di ammissione degli aspiranti associati.

La possibilità di associarsi deve essere *garantita* a coloro i quali possiedono i requisiti richiesti dallo Statuto e ne facciano apposita richiesta di associazione.

È, in eguale misura, *inammissibile* tanto un contratto associativo *aperto*, che determini la possibilità di associarsi a chiunque unicamente sottoponendolo al mero arbitrio degli amministratori, quanto un contratto associativo che *vieti nuove adesioni*.

Quindi, l'organo amministrativo dovrà accogliere o rigettare la domanda con obbligo di *motivazione*.

Sarebbe *nulla* qualunque clausola statutaria che prevedesse il contrario.



Quando un associato cessa il proprio rapporto con l'associazione?

L'associato può *cessare* il proprio rapporto con l'associazione nei seguenti 3 casi:

- recesso;
- esclusione;
- morte.

L'associato può *recedere* dall'associazione, ossia può sciogliere *unilateralmente* il vincolo associativo, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo *determinato*.

Il *recesso* dell'associato ha effetto se perviene una comunicazione *scritta* agli amministratori con le modalità statutariamente previste. Sono nulle, di conseguenza, le clausole statutarie che escludano il diritto di recesso o che lo rendano troppo difficoltoso, in virtù della tutela assicurata dal c.d. principio della '*libertà associativa*'.

È nullo anche il patto con cui l'associato si impegna a rimanere nell'associazione a tempo *indeterminato*.

Al diritto di recesso del socio corrisponde il potere di *esclusione* dell'associato da parte dell'associazione.

L'esclusione di un associato può essere esercitata dall'associazione per *gravi motivi* corrispondenti a gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla Legge o dallo Statuto (i criteri cui si fa riferimento devono essere sufficientemente *oggettivi*, mai discrezionali).

Poi, se il contratto associativo nulla prevede a riguardo delle procedure di esclusione, occorre fare riferimento a quanto previsto dal *Codice Civile*, secondo il quale l'esclusione del socio deve essere deliberata dall'assemblea. In ogni caso, l'associato può ricorrere all'*autorità giudiziaria* entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, anche se al proprio interno l'associazione ha un collegio dei probiviri.

La qualità di associato è inoltre strettamente *personale* e, quindi, con la *morte* del socio cessa il rapporto associativo, salvo che la *trasmissione* sia consentita dal contratto associativo.



Quali sono le responsabilità degli associati e degli amministratori?

Tipologie di responsabilità	Associazione non riconosciuta	Associazione riconosciuta
Civile	<p>Delle <i>obbligazioni</i> assunte dalle persone che rappresentano l'associazione risponde l'associazione medesima con il <i>fondo comune</i> e, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito <i>in nome e per conto</i> dell'associazione.</p> <p>Da ciò si desume che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'associazione risponde delle obbligazioni assunte da chi abbia agito in nome e per conto di essa soltanto se il soggetto agente sia provvisto, per atto o norma interna, del <i>potere di rappresentarla</i>. 2. Risponde dell'obbligazione assunta non soltanto colui che ha sottoscritto l'atto ma anche tutti coloro che abbiano deciso di assumere la detta obbligazione (ad esempio, non soltanto il Presidente ma anche i membri del consiglio direttivo). <p>Diversamente, qualora si tratti di <i>obbligazioni da fatto illecito</i> commesso da soggetti che prestino la loro opera per l'associazione, si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista possa essere <i>esclusa</i> in quanto la norma fa riferimento esclusivamente alle obbligazioni negoziali dal momento che viene richiesto il potere rappresentativo per la valida assunzione delle stesse.</p> <p>Ne consegue che in tali ipotesi si potrà configurare oltre la responsabilità personale dell'autore dell'illecito, la eventuale <i>concorrente responsabilità</i> della sola associazione con il relativo patrimonio.</p>	<p>Le obbligazioni regolarmente assunte fanno capo <i>esclusivamente</i> all'associazione che ne risponderà con il suo <i>patrimonio</i>.</p>
Tributaria-amministrativa	<p>Le sanzioni amministrative relative ai <i>rapporti fiscali</i> colpiscono la persona <i>autrice</i> della violazione.</p> <p>Il <i>Presidente</i>, può quindi essere chiamato a rispondere anche personalmente dell'obbligazione derivante dalla sanzione stessa.</p>	<p>Le sanzioni amministrative relative ai rapporti fiscali sono <i>esclusivamente</i> a carico dell'associazione.</p>
Penale	<p>La <i>responsabilità penale</i> sorge in seguito alla commissione di un reato e comporta, a carico dell'<i>autore dell'illecito</i>, l'applicazione della <i>pena detentiva</i> della reclusione o dell'arresto e/o della <i>pena pecuniaria</i> dell'ammenda o della multa.</p> <p>Non vi è quindi una responsabilità penale dell'associazione ma <i>solo</i> della <i>persona</i> che commette il reato.</p>	

Come è regolata la privacy in una associazione?

La *privacy* è regolata attraverso il *Codice in materia di protezione dei dati* del 2003 (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che ha sostituito la *Legge n. 675/1996*, che detta una serie di *adempimenti* da rispettare per *tutelare* i *dati personali* che vengono *trattati*.

Tra i dati personali, particolare attenzione viene rivolta ai *dati sensibili*, cioè “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” .

È necessario, quindi, per una associazione, individuare le *persone* che devono gestire gli adempimenti *privacy* e predisporre le relative *lettere di incarico*.

Primo e più generale degli adempimenti previsti dal Codice, che ordinariamente precede l’inizio del trattamento, è la *somministrazione dell’informativa*.

Bisogna quindi trovare le modalità per informare i soggetti interessati dei propri diritti, in forma preferibilmente *scritta*.

Analogamente, sarebbe opportuno richiedere, per iscritto, il *consenso* per il trattamento dei dati sensibili.

Devono, inoltre, essere rispettate *misure minime di sicurezza* prescritte dalla normativa per trattare i dati con *strumenti elettronici*. In particolare, è obbligatorio *redigere*, ed annualmente *aggiornare*, il *Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)*, per trattare dati sensibili con strumenti informatici.

Quali sono gli adempimenti dell’associazione che si avvale di collaboratori occasionali retribuiti?

I *principali adempimenti* relativi alle *prestazioni occasionali* retribuite sono i seguenti:

- liquidare i *compensi* (soggetti a ritenuta d’acconto del 20%) su presentazione di ricevuta/notula/fattura da conservare in contabilità;
- versare le ritenute effettuate, in quanto l’associazione assume la veste di *sostituto di imposta*;
- *certificare* annualmente al collaboratore/professionista i compensi erogati e le ritenute effettuate e versate (che sono inserite nella dichiarazione dei redditi del collaboratore/professionista);
- inserirle nel modello 770 dell’associazione (dichiarazione dei sostituti di imposta).



Inoltre, la *Finanziaria 2003* ha introdotto l'assoggettamento a *contribuzione previdenziale* delle somme percepite a titolo di lavoro autonomo occasionale.

Questo provvedimento riguarda tutte le prestazioni caratterizzate da: *assenza di coordinamento* con regime episodico dell'attività e dalla *completa autonomia* del lavoratore circa il modo ed il tempo della prestazione. L'obbligo, ed il conseguente rapporto previdenziale, scaturiscono al superamento della soglia di *5.000 euro* ed il contributo si applica solo sulla quota eccedente. Per cui, l'iscrizione alla *gestione separata* (a cura del lavoratore occasionale) e gli adempimenti contributivi (a cura del committente) iniziano dal mese in cui si supera il tetto dei 5.000 euro. A tal fine si considerano i redditi percepiti dal prestatore anche da una pluralità di committenti, perciò sarà lo stesso a dover comunicare l'avvenuto superamento della soglia prevista. Inoltre, le aliquote contributive, le modalità di calcolo (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del prestatore) e quelle di versamento sono le stesse previste per i lavoratori a progetto. I contributi devono essere versati come da consuete scadenze mensili.

Come si modifica lo statuto di una associazione?

Gli associati, rispettando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per l'assemblea, possono *modificare lo Statuto* avendo cura di redigere il *verbale*.

Una *associazione non riconosciuta*, può modificare lo Statuto anche senza predisporre le medesime procedure dell'atto costitutivo e del primo statuto.

Per meglio tutelare gli associati, una modifica sostanziale dello Statuto (che è il *patto associativo fondamentale*) deve avvenire almeno attraverso una scrittura privata registrata.



Quindi, una volta redatto il verbale, è necessario portarlo all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per procedere alla *registrazione*, allegando il nuovo testo dello statuto.

Come si chiude una associazione?

Lo *scioglimento* e la *liquidazione* di una associazione, normalmente sono regolate dal proprio *statuto* che prevede norme per deliberare la 'chiusura' dell'associazione.

In ogni caso, la procedura da seguire per lo scioglimento dell'associazione è *libera* ma va deliberato in assemblea *straordinaria* con il quorum deliberativo dei soci.

La stessa assemblea determinerà se nominare oppure no un *liquidatore* che provvederà a riscuotere gli eventuali *crediti*

rimanenti e a pagare gli eventuali *debiti* residui al fine di arrivare ad un *patrimonio mobiliare* (costituito solo dal denaro) *residuo* che dovrà essere *destinato* ad altro organismo con *finalità analoghe o pubbliche* (secondo quanto disposto dal contratto associativo).

Se non esiste alcun patrimonio residuo attivo, *non si attiva* neppure la fase di liquidazione e di destinazione dello stesso.

È comunque da ritenersi *esclusa* – per il principio nella non distribuzione dell'utile da applicarsi anche in fase di chiusura dell'associazione - una ripartizione del residuo attivo fra gli *associati*.

Le *cancellazioni* dell'associazione da eventuali *albi, registri o elenchi*, possono essere fatte con semplici *comunicazioni* agli *uffici competenti* (ad esempio: Regione, Provincia, Agenzia delle Entrate, ...).

Come si convoca l'assemblea e l'organo amministrativo?

Gli amministratori di una associazione hanno il *potere/dovere* di *convocare* l'*assemblea* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Anche se la *competenza* alla convocazione dell'assemblea spetta ordinariamente all'organo amministrativo, gli *associati* hanno la facoltà di chiedere la convocazione, con richiesta *motivata* da parte di almeno un decimo di essi.

Il Codice Civile non contempla le *modalità di convocazione* dell'*organo amministrativo*. Pertanto, ci si può rifare ai *principi generali* del nostro ordinamento desunti dalle disposizioni che regolano le società commerciali e mutualistiche, che prevedono la convocazione da parte del *Presidente* e, in caso di inerzia di quest'ultimo, dall'assemblea o dal collegio sindacale (o dei revisori), se presente.

Può un minore aderire ad una associazione?

Non esiste alcun divieto alla partecipazione attiva di una associazione da parte di un minore. In base al principio di democraticità, il minore avrà gli *stessi diritti ed obblighi* degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto, di partecipazione alle assemblee,

Non esiste neppure una norma che vieti ai minori di ricoprire *cariche sociali*; tuttavia, l'opportunità di escludere i minori da cariche sociali deriva dall'attribuzione della *capacità di agire* (ovvero la capacità di compiere validamente atti giuridici) alla maggiore età. Da ciò discende l'opportunità che solo gli associati *maggioenni*, ovvero quanti abbiano acquisito la capacità di compiere validamente atti giuridici, siano chiamati a ricoprire cariche sociali.

Quali entrate sono ammissibili in una associazione?

Le *principali fonti di entrata* per una associazione, che devono essere specificate nello *Statuto*, sono le seguenti:

- *quote associative* di adesione/iscrizione all'associazione;
- *contributi ordinari*, ed eventualmente *straordinari*, degli associati;
- *quote* di eventuali *diverse categorie di associati* (ad esempio, i benemeriti o i sostenitori);
- i *versamenti volontari* degli associati;
- *atti di liberalità*, cioè sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;
- *contributi* (generici o specifici) da parte di enti pubblici, istituti di credito e organismi internazionali, nonché di altri soggetti privati.

Non è raro, inoltre, che l'associazione svolga una *attività economica* i cui proventi incrementino il suo patrimonio: si pensi, ad esempio, allo svolgimento di determinate attività in regime di *convenzione* o di *accreditamento* con gli enti pubblici, oppure all'esercizio di *attività produttive o commerciali marginali*, ammesse anche nelle associazioni di volontariato.

Può fallire una associazione?

Ogniqualvolta una associazione esula dal proprio scopo di natura extraeconomica e pone in essere *attività* che si possono ritenere svolte da un *imprenditore commerciale*, può essere soggetta alle *procedure concorsuali*, fra le quali il *fallimento*.

Link	Contenuto
http://www.inps.it	Agenzia delle Entrate
http://www.garanteprivacy.it	Garante per la Protezione dei Dati Personali

www.icaroprato.it

Icaroprato è il Portale del Terzo Settore, nato grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia e Comune di Prato per creare una rete informativa unitaria valida per tutto il territorio provinciale: le due precedenti esperienze del motore di ricerca Icaroprato, gestito dall'Osservatorio Sociale Provinciale e dello spazio Associazioni su Po-net, gestito da Rete Civica e Urp Multiente, vengono integrate e potenziate in un unico sito con nuove funzionalità.

Il Portale permetterà al cittadino di individuare in modo semplice ed immediato indirizzi, numeri di telefono, informazioni su servizi e attività, orari ed ogni altra notizia relativa ad associazioni, cooperative sociali e altre organizzazioni non profit che operano sul nostro territorio.

Obiettivo di *Icaroprato* è accrescere il patrimonio informativo esistente rendendolo disponibile e più fruibile dal cittadino; in questo modo si intende favorire lo sviluppo di un tessuto di relazioni che annulli il rischio di isolamento e di auto-referenzialità delle organizzazioni senza fine di lucro, facilitando la conoscenza reciproca, l'interazione e la loro continua crescita.

Il Portale *Icaroprato* presenta un motore di ricerca ampliato e rimodulato con nuovi contenuti e funzioni:

- Area news, con notizie, foto ed informazioni sempre aggiornate di interesse per chi opera nel mondo non profit;
- Calendario eventi/manifestazioni/appuntamenti;
- Schede informative utili per associazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato;
- Area studi sociali, con indagini, dati ed informazioni statistiche sul mondo del non profit.

Il motore di ricerca di *Icaroprato* è consultabile nelle quattro lingue più diffuse tra i cittadini migranti presenti sul territorio pratese.

Per implementare e diffondere il Portale è attivata una specifica attività di *front office* a cura dell'Urp Multiente per le organizzazioni non profit presenti nella provincia pratese e per la cittadinanza tutta. Attraverso il contatto con le operatrici viene incentivato l'inserimento delle nuove associazioni nel sistema informativo, viene fornito un costante supporto nell'aggiornamento delle schede e si indirizzano gli utenti finali all'utilizzo di *Icaroprato* al fine di facilitare l'incontro fra le associazioni ed il cittadino.

Responsabile del Progetto Icaroprato Michele Parpajola – *Provincia di Prato*

Per informazioni:

URP Multiente - Comune, Provincia, e Prefettura di Prato

Tel. 0574 1836096 - Numero Verde 800 058850

Orario: Lunedì 9,00-13,30 e 15,00-17,30; Martedì, Mercoledì e Venerdì 9,00-13,30; Giovedì 9,00-17,30

E-mail: urpmultiente@po-net.prato.it

Sito Web: <http://urp.po-net.prato.it>

3. Quando è opportuno essere Associazione di Volontariato



- Cos'è una associazione di volontariato?
- Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere di volontariato?
- Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di volontariato?
- Quali sono gli adempimenti e i vincoli specifici di una associazione di volontariato?
- Come sono regolati i rimborsi spese dei volontari?
- Come si assolvono gli obblighi assicurativi dei volontari?
- Qual è l'iter per l'iscrizione al registro regionale del volontariato?
- Come può stipulare una associazione di volontariato una convenzione con enti pubblici?

- Che differenza c'è tra associato e volontario?
- Cos'è il registro degli aderenti?
- È possibile inserire lavoratori retribuiti in una associazione di volontariato?
- È possibile erogare compensi o contributi, anche minimi, ai soci e agli amministratori di una associazione di volontariato?
- Come viene regolato il volontariato di protezione civile?
- Cos'è una Ong (Organizzazione non governativa)?



Cos'è una
associazione
di volontariato?

Una associazione di volontariato è una associazione - disciplinata dalla *Legge 11 agosto 1991, n. 266* - che si avvale dell'opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito di *volontari* e che persegue esclusivamente *fini di solidarietà, senza fini di lucro*, anche indiretto.

Quali requisiti
deve contenere
lo statuto di
una associazione
per essere
di volontariato?

Lo statuto di una associazione che intende acquisire, al momento della *costituzione* o in un *successivo momento*, la qualifica di *associazione di volontariato*, ai sensi della *L. n. 266/1991*, deve contenere:

Scopo non lucrativo	Deve essere espressamente prevista l'assenza dello <i>scopo di lucro</i> , anche <i>indiretto</i> .
Democraticità della struttura	Esiste l'obbligo di darsi un <i>ordinamento interno democratico</i> , cioè di rispettare la <i>parità di trattamento e di posizione</i> tra gli aderenti.

<p>Elettività e gratuità delle cariche</p>	<p>Occorre che le <i>cariche associative</i> (Presidente, consiglieri e sindaci revisori), siano <i>elettive</i> e <i>gratuite</i>. Occorre cioè che non esistano cariche di diritto o rinnovi automatici e, inoltre, che le cariche abbiano una scadenza periodica ragionevole e che l'assemblea eserciti effettivamente il suo potere - dovere di rinnovarle.</p> <p>Chi ha cariche associative non può essere retribuito poi in alcun modo, salvo prevedere il <i>rimborso delle spese</i> sostenute in nome e per conto dell'associazione, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale.</p>
<p>Gratuità delle prestazioni degli associati</p>	<p>Le <i>prestazioni prevalenti</i> degli associati devono essere <i>volontarie</i>, cioè, l'attività svolta si deve basare prevalentemente sulle prestazioni rese dai volontari, salva la possibilità prevista di potersi avvalere di collaboratori, dipendenti o autonomi, retribuiti. Anche ai volontari spetta comunque il diritto al <i>rimborso delle spese</i> sostenute nell'esercizio della loro attività.</p>
<p>Condizioni di ammissione ed esclusione degli associati</p>	<p>Per soddisfare questo requisito è sufficiente che vengano fissati <i>criteri</i> abbastanza <i>oggettivi</i> e non completamente discrezionali, di entrata e di uscita degli associati; in genere, è corretto un riferimento alla adesione allo scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all'impegno a prestare la propria opera in favore dell'associazione.</p> <p>È poi legittimo prevedere <i>cause di incompatibilità</i> e quindi di <i>esclusione</i>, purché non siano rimesse al mero arbitrio degli organi associativi.</p>
<p>Diritti e obblighi degli associati</p>	<p>Devono essere elencati e resi palesi <i>obblighi e diritti</i> degli associati, fra i quali il fondamentale <i>diritto di voto</i>.</p> <p>Possono essere previste <i>diverse categorie di soci</i>, ad esempio quella dei <i>soci sostenitori</i> che finanziano l'attività ma che non hanno diritto di voto.</p>
<p>Obbligo di bilancio</p>	<p>Lo statuto deve prevedere l'obbligo del <i>bilancio</i> dal quale devono risultare, come contenuto minimo, i <i>beni</i>, i <i>contributi</i> o i <i>lasciti</i> ricevuti.</p> <p>Questo obbligo è del tutto diverso, autonomo ed indipendente dall'eventuale obbligo di <i>bilancio fiscale</i> previsto per quelle associazioni che svolgano attività commerciale abituale e abbiano scelto o siano obbligate dalla Legge a tenere la <i>contabilità ordinaria</i>.</p> <p>Il bilancio di cui stiamo trattando in questa sede è, in primo luogo, un <i>bilancio complessivo</i>, istituzionale dell'associazione, al quale sono quindi tenute anche quelle associazioni che non svolgono alcuna attività commerciale.</p> <p>In secondo luogo, non è soggetto né alle <i>formalità</i> né ai criteri di formazione del bilancio fiscale. Per questo motivo non è affatto detto che sia tenuto secondo le regole della partita doppia, ben potendo essere tenuto secondo i principi di entrata e di uscita di cassa e di banca.</p> <p>Nello statuto devono essere previste anche le modalità di <i>approvazione</i> dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Deve essere previsto anche un <i>termine</i> entro il quale si deve procedere alla sua approvazione.</p>
<p>Devoluzione del patrimonio residuo</p>	<p>Si deve prevedere che in tutti i casi di <i>scioglimento</i> della associazione, una volta esaurita la fase di liquidazione, i beni che <i>residuano</i> debbano essere devoluti ad <i>altre associazioni di volontariato</i> operanti in settore identico o analogo.</p>

Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di volontariato?

Le associazioni di volontariato, se *iscritte* al registro regionale del volontariato, possono:

- accedere ai *contributi pubblici*;
- stipulare *convenzioni* con gli enti pubblici, purché le associazioni dimostrino attitudine e capacità operativa;
- partecipare alla consultazione per la *programmazione* degli interventi nei settori in cui operano;
- partecipare alla *consulta regionale* del volontariato;
- avere *informazione ed accesso* ai documenti amministrativi;
- ottenere finanziamenti su *progetti sperimentali* con il 'fondo per il volontariato' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ottenere *flessibilità dell'orario di lavoro* per i propri volontari;
- usufruire di una serie di *agevolazioni di natura fiscale* (nella tavola di seguito riportata).

Tipo di imposta	Caratteristiche
Agevolazioni in materia di imposte indirette	
<i>Imposta sul Valore Aggiunto (Iva)</i>	Le operazioni poste in essere dalle associazioni di volontariato nello svolgimento della propria attività (operazioni attive), non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'Iva (<i>fuori campo Iva</i>). L'esclusione da Iva comporta l'esclusione da tutti gli <i>obblighi formali</i> connessi: apertura Partita Iva, fatturazione dei servizi offerti, registrazione contabile, L'associazione di volontariato viene però assimilata al consumatore finale persona fisica che paga l'Iva sugli <i>acquisti</i> .
<i>Imposta di registro</i>	Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività sono <i>esenti</i> da imposta di registro. A titolo esemplificativo, sono <i>atti relativi allo svolgimento della propria attività</i> i contratti di locazione o di comodato d'uso gratuito stipulati dall'associazione di volontariato con riferimento a beni immobili o mobili necessari per il proprio operare e le delibere assembleari che modificano lo statuto.
<i>Imposta di bollo</i>	Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività sono <i>esenti</i> anche da imposta di bollo. Ciò significa che, al momento della registrazione di tali documenti, non è richiesta l'applicazione di marche da bollo, ma è sufficiente che gli stessi siano presentati all'ufficio competente in <i>carta semplice</i> .
<i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>	Anche se prive di personalità giuridica, le associazioni di volontariato possono accettare <i>donazioni e lasciti testamentari</i> , destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento di determinate finalità. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono <i>esenti</i> dalla relativa imposta.



Agevolazioni in materia di imposte dirette

Imposta sui Redditi delle Società (Ires)

Le *attività istituzionali*, cioè quelle che realizzano direttamente l'oggetto sociale contenuto nello statuto, sono esenti dall'Ires in quanto realizzate per fini solidaristici e non a scopo di lucro.

Allo stesso modo, anche i proventi derivanti da *attività commerciali e produttive marginali* non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'applicazione dell'Ires, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali.

Si ricorda che, oltre a questi benefici fiscali, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato sono di diritto *Onlus* e, quindi, godono delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali previste a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al *D.Lgs. 460/1997*.

Quali sono gli adempimenti e i vincoli specifici di una associazione di volontariato?

Ad avvalorare il fine di solidarietà delle associazioni di volontariato, vige il divieto di retribuzione dell'attività prestata dal *volontario*, anche da parte del diretto beneficiario, anche se riveste una carica associativa: può essere previsto solo il *rimborso* delle spese effettivamente sostenute.


Naturalmente, è possibile *assumere* lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al funzionamento dell'ente.

Tutte le associazioni devono, inoltre, tenere il *libro soci* (registro degli aderenti) ed *assicurare* i propri associati che prestano attività di volontariato, contro gli *infortuni* e le *malattie* connessi allo svolgimento della suddetta attività, nonché per la *responsabilità civile verso terzi*.



Più specifici, rispetto alle associazioni disciplinate soltanto dal codice civile, devono essere gli *atti costitutivi* e gli *statuti* delle associazioni di volontariato nel contenere alcune clausole ritenute obbligatorie. Tra queste, come abbiamo in precedenza visto, vi è il vincolo di redazione del *bilancio* che, pur non essendovi obblighi specifici sulla sua struttura, da esso devono risultare le immobilizzazioni, l'attivo circolante, la situazione debitoria e, per differenza, il patrimonio netto. È essenziale anche un *rendiconto gestionale*, con la distinzione delle entrate e delle uscite per l'attività istituzionale e per le eventuali attività commerciali e produttive marginali. Deve essere conservata anche la *documentazione* relativa alle risorse economiche con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Le associazioni di volontariato, infine, devono essere iscritte nel *registro regionale del volontariato* per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con enti pubblici e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. In questo caso, saranno sottoposte ad un *controllo* iniziale e verifiche periodiche annuali da parte dell'Amministrazione Pubblica, per verificare il mantenimento dei requisiti.



Come sono regolati
i rimborsi spese
dei volontari?

La Legge consente di *rimborsare* al volontario solo le *spese effettivamente* sostenute per l'attività prestata, entro *limiti* preventivamente stabiliti dall'associazione.

Le spese sostenute dal volontario nell'interesse dell'associazione, da questa rimborsate, sono *esenti* da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.

Con la mancata previsione dei *limiti di rimborso*, ed in presenza di erogazione di somme di ammontare elevato, il rimborso delle spese potrebbe essere considerato alla stregua dell'erogazione di un compenso per l'attività prestata.

La *tipologia* delle spese rimborsate, anche in presenza dei limiti di rimborso, è determinante per l'esclusione delle erogazioni dall'ambito dei compensi.

Tra le *spese rimborsabili* possono rientrare:

- le spese di *viaggio* relative a spostamenti effettuati per prestare l'attività: affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli spostamenti, e che questi dati trovino riscontro nell'attività prestata dal volontario;
- le spese per *vitto, alloggio, e trasporto* in presenza di trasferta; per trasferta si deve intendere una prestazione resa al di fuori dell'abituale sede di lavoro;
- le *spese di trasporto* per spostamenti connessi con l'attività del volontario, anche nell'ambito del comune, a condizione che siano documentati dal vettore, ad esempio i biglietti tranviari;
- *altri importi anticipati* dal volontario in nome e per conto dell'associazione per l'acquisto di beni e servizi a favore della stessa.

Tra le *spese non rimborsabili* rientrano:

- tutte le *spese non documentate*;
- tutti i *rimborsi forfettari*.

Come si assolvono
gli obblighi
assicurativi
dei volontari?

Le associazioni di volontariato devono assicurare i propri volontari contro gli *infortuni* e le *malattie* connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la *responsabilità civile*, ossia per i danni cagionati a terzi durante l'espletamento delle loro mansioni.

Il contratto di assicurazione per le malattie ed infortuni viene stipulato unitamente a quello per la responsabilità civile con le *compagnie di assicurazioni private* che operano sul territorio, a scelta dell'associazione. L'obbligo assicurativo riguarda non tutte le associazioni di volontariato, ma soltanto quelle che sono *iscritte* nei registri del volontariato. All'interno di queste, poi, non tutti i volontari debbono essere assicurati: l'obbligo concerne soltanto coloro che, in concreto, effettivamente prestano l'attività di volontariato, ovvero gli *'attivi'*. I nominativi dei volontari attivi, unitamente ai loro dati anagrafici, devono risultare dal *registro degli aderenti*.

La normativa non fornisce uno schema di *polizza assicurativa*: prevede solo che possa essere stipulata in *forma collettiva o numerica*. Si tratta, cioè, di polizze che non devono mai fare riferimento al nominativo dei singoli associati, ma al registro degli aderenti considerando o il numero di tutti i soci attivi dell'organizzazione, ovvero, se del caso, un numero massimo di volontari che prestano la loro attività contemporaneamente all'interno della giornata. Bisogna che il contratto di assicurazione copra i *danni* che possono derivare a terzi dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali dell'associazione di volontariato.

Anche per quanto concerne i *massimali* di polizza, la Legge non fornisce alcuna indicazione. L'associazione di volontariato è quindi libera di scegliere il massimale entro il quale assicurarsi. È ovvio che sulla scelta incide molto il tipo e la quantità di attività svolta dall'organizzazione: maggiore sarà il rischio di arrecare danno ai terzi per il tipo di servizio, maggiore sarà la somma per la quale assicurarsi. Per quanto concerne poi il concetto di *terzo*, la garanzia deve operare sia laddove il pregiudizio sia arrecato da un volontario ad una persona estranea all'associazione, sia ad un altro volontario.

Una volta stipulata la polizza, l'associazione di volontariato, entro i trenta giorni successivi, ha l'obbligo di *comunicare* il relativo adempimento alla Regione nella quale svolge la sua attività nonché all'Osservatorio nazionale per il volontariato.

In caso di *convenzione* con un ente pubblico, la legge quadro sul volontariato, prevede che il costo sulla copertura assicurative sia a carico dell'ente.

Qual è l'iter per l'iscrizione al registro regionale del volontariato?

Per beneficiare del regime speciale previsto dalla legge per il volontariato, le associazioni di volontariato devono essere iscritte nell'apposito registro regionale, che è organizzato in *Sezioni Provinciali*.

Qui di seguito è indicato il *quadro* complessivo degli adempimenti necessari per la iscrizione.

<p>Domanda di iscrizione e allegati</p>	<p>La domanda di iscrizione deve essere <i>presentata</i> al Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'associazione. Alla domanda deve essere <i>allegata</i> la seguente <i>documentazione</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative; c) relazione sull'attività svolta nel passato dall'associazione e su quella programmata per il futuro; d) bilancio consuntivo, approvato dall'assemblea, relativo all'esercizio precedente; e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale (Presidente) dell'associazione concernente la determinante prevalenza dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti, dei professionisti convenzionati e degli altri lavoratori retribuiti.
<p>Tempi della procedura</p>	<p>Entro <i>90 giorni</i> (dal ricevimento della domanda di iscrizione), il Presidente della Provincia emana uno dei seguenti <i>2 atti</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) decreto di <i>iscrizione</i> dell'associazione nella sezione provinciale del registro regionale; b) decreto motivato di <i>diniego</i> dell'iscrizione (se non sussistono i requisiti previsti). <p>Il termine di 90 giorni è <i>sospeso</i> nel caso in cui, per l'espletamento dell'<i>istruttoria</i>, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. La Provincia <i>richiede</i> pareri e dati conoscitivi utili agli effetti dell'istruttoria. A tal fine, il parere del Comune in cui ha sede l'organizzazione richiedente, è obbligatorio.</p>
<p>Comunicazione del decreto</p>	<p>Il decreto di iscrizione (come pure quello di diniego), oltre all'associazione richiedente viene <i>comunicato</i> al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'associazione e al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla data della sua adozione.</p> <p>Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è <i>pubblicato</i> per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).</p> <p>Entro il 30 novembre di ciascun anno, è <i>pubblicato</i> sul BURT, a cura degli uffici regionali competenti, il registro regionale delle associazioni di volontariato iscritte alla data del 30 settembre.</p>
<p>Ricorso dell'associazione</p>	<p>Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione, l'associazione può fare <i>ricorso</i> al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 30 giorni dalla comunicazione. Il TAR decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.</p> <p>La decisione del tribunale è <i>appellabile</i> al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica.</p>



Come può stipulare una associazione di volontariato una convenzione con enti pubblici?

Le associazioni di volontariato possono stipulare *convenzioni* con enti pubblici (ASL, Ospedali, Enti locali, ...), se sono *iscritte* da almeno *6 mesi* nel registro regionale e se dimostrano *attitudine e capacità operative*.

L'attitudine operativa dipende dal complesso delle finalità, della struttura, del numero degli aderenti, delle risorse e di tutti gli elementi che sono presenti nello statuto.

La valutazione della *capacità operativa*, invece, riguarda il giudizio sulla capacità 'concreta' di operare e di portare avanti l'attività oggetto della convenzione.

Il termine convenzione riassume una *relazione* con la quale il soggetto pubblico:

- riconosce al soggetto privato, con cui stabilisce il rapporto, i requisiti necessari per perseguire obiettivi di interesse pubblico, mediante *prestazioni* offerte dallo stesso soggetto privato;
- mette a disposizione del soggetto privato le *risorse* necessarie per il perseguimento di tali obiettivi;
- può *controllare, verificare e valutare* l'operato del soggetto privato nell'ambito e nei termini della convenzione.

Le convenzioni costituiscono strumenti giuridici atti non solo a permettere forme di *collaborazione* valide e trasparenti al fine di valorizzare la disponibilità delle formazioni sociali, ma anche a permettere l'ingresso delle associazioni di volontariato nelle *funzioni pubbliche*, esprimendo così la loro peculiare natura di soggetti privati nella loro soggettività, ma pubblici nella missione loro affidata.

La maggior parte delle convenzioni stipulate è di tipo *bilaterale*, prevedendo un rapporto tra due parti. Marginale invece è il ricorso a convenzioni *plurilaterali*, che coinvolgono più amministrazioni e/o più organizzazioni di volontari.

Queste convenzioni sono *in deroga* ai principi generali che regolano le convenzioni pubbliche che prevedono il ricorso alla gara d'appalto.

La natura dei corrispettivi economici definiti nelle convenzioni tra associazioni di volontariato ed enti pubblici è da considerarsi meramente come una forma di *rimborso spese* per le attività svolte.

Che differenza c'è tra associato e volontario?

L'*associato* è formalmente colui che aderisce al contratto di associazione. Le associazioni di volontariato possono prevedere diverse *categorie di soci*, tra cui quella dei *soci volontari*. Il *volontario* può anche non essere socio, ovvero non sentirsi completamente parte dell'associazione e, quindi, non aderirvi, ma svolgere comunque per essa una attività personale, spontanea e gratuita senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Cos'è il registro degli aderenti?

Il registro degli aderenti è *l'unico libro obbligatorio* delle associazioni di volontariato.

Deve essere *numerato* e *vidimato* in ogni foglio da un notaio, un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato e vi si devono *elenca*re tutti i volontari assicurati, precisando il loro nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.

Nel caso di *variazione di nominativi* è necessario indicare i nuovi volontari e depennare quelli che non svolgono più attività per l'associazione.

È possibile inserire lavoratori retribuiti in una associazione di volontariato?

Le associazioni di volontariato possono assumere *lavoratori dipendenti* o avvalersi di *prestazioni di lavoro autonomo* esclusivamente nei *limiti* necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a *qualificare* o a *specializzare* l'attività da esse svolte.

Da ciò si desume che il *ricorso a personale retribuito* deve rappresentare l'eccezione, non la regola, e deve essere attuato solo per acquisire determinate competenze che non sono presenti nel personale volontario che deve rimanere, all'interno dell'organizzazione, determinante e prevalente.

Si ritiene, pertanto, che l'apporto di collaboratori retribuiti possa concretizzarsi non tanto nello svolgimento del servizio, quanto piuttosto nel curare gli *aspetti tecnici e organizzativi* affinché il servizio possa aver luogo.

La posizione retributiva dei collaboratori deve tenere conto dei vincoli sopra esposti, per non incorrere nella perdita di qualifica di organizzazione di volontariato.

Nel caso in cui l'associazione si avvalga di lavoratori retribuiti, è *assimilata* a tutti gli altri datori di lavoro. Pertanto può instaurare *qualunque tipo di rapporto*: lavoro dipendente, collaborazione a progetto, rapporto occasionale di lavoro autonomo,

È possibile erogare compensi o contributi, anche minimi, agli associati e agli amministratori di una associazione di volontariato?

Gli associati ad una associazione di volontariato *non possono essere retribuiti*, neppure ricevendo un compenso minimo e/o simbolico e/o un rimborso forfetario delle spese sostenute.

Vale lo stesso principio anche per chi riveste le cariche sociali dell'associazione (sono esclusi, di conseguenza, anche i c.d. *gettoni di presenza*).

Come viene regolato il volontariato di protezione civile?

È considerata associazione di volontariato di *protezione civile* ogni organismo liberamente costituito, sen-

za fini di lucro, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, attività di *previsione, prevenzione e soccorso* in vista o in occasione di *calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari* nonché attività di *formazione e addestramento*, nella stessa materia.

In ambito *regionale* il volontariato si esprime:

- a) attraverso forme associative organizzate che concorrono nell'ambito delle finalità previste dai relativi statuti alle attività di protezione civile mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;
- b) attraverso la partecipazione a gruppi organizzati dai comuni per cooperare in via temporanea e contingente alle operazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

La Regione incoraggia e promuove le iniziative associative di volontariato per la protezione civile e ne sostiene l'efficiente partecipazione alla attività di previsione, prevenzione ed emergenza in materia di protezione. A tale scopo la regione istituisce un apposito *albo regionale* in cui sono iscritte le associazioni di volontariato regolarmente costituite che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività utilizzabili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile.

Per l'iscrizione in *elenchi* o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale debbono essere eseguiti gli adempimenti previsti dalle diverse normative regionali.

In *Toscana* si prevede quanto segue.

<p>Requisiti per l'inserimento nell'elenco</p>	<p>Sono inserite nell'elenco, previa presentazione di una <i>domanda</i> su apposita <i>modulistica</i>, le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esercitano ordinariamente attività di protezione civile tramite una o più sezioni operative; b) sono titolari, per lo svolgimento dell'attività di protezione civile, di polizza assicurativa conforme a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato; c) assicurano ai volontari impegnati nell'attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere. <p>Sono inserite nell'elenco anche le associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato che operano nell'ambito del soccorso sanitario.</p>
<p>Struttura dell'elenco</p>	<p>L'elenco è articolato in una parte <i>regionale</i>, dove sono riportate le organizzazioni che esercitano attività di rilievo regionale e in parti <i>provinciali</i>, dove sono riportate le altre organizzazioni.</p>
<p>Pubblicità e comunicazione</p>	<p>L'elenco è <i>pubblicato</i> sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) una volta all'anno. I dati delle associazioni iscritte sono resi <i>disponibili</i> ai comuni, alle province e alle aziende USL.</p>
<p>Benefici</p>	<ul style="list-style-type: none"> – per le <i>associazioni</i> iscritte: <i>rimborso spese</i> forfetario o delle spese di viaggio; – per i <i>volontari</i> aderenti alle associazioni iscritte: lavoratori autonomi, rimborso per il mancato guadagno giornaliero; – per i <i>datori di lavoro</i> dei volontari impiegati in attività di protezione civile: rimborso delle somme corrispondenti agli emolumenti versati ai dipendenti che abbiano partecipato, in qualità di volontari, alle attività di protezione civile.

Le Regioni promuovono, attraverso i comuni con il coordinamento delle province, la formazione, l'organizzazione e l'addestramento di gruppi di volontariato di protezione civile nell'ambito comunale che possano coadiuvare il sindaco negli interventi di soccorso e/o di assistenza al verificarsi dell'evento calamitoso.

I *Comuni* che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimenti della Protezione civile - Ufficio Affari generali e volontariato, l'avvenuta costituzione del gruppo.

I gruppi comunali, essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni di volontariato, sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime.

Presso il *Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri* è predisposto e periodicamente aggiornato un *elenco* delle associazioni di volontariato di protezione civile dislocate sul *territorio nazionale*.

Le associazioni di volontariato iscritte in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile.

Cos'è una Ong (Organizzazione non governativa)?

Le *Organizzazioni non governative (Ong)* sono associazioni che operano nel campo della *cooperazione allo sviluppo* e della *solidarietà internazionale*.

Riconoscimento di idoneità	<p>È previsto per queste organizzazioni un riconoscimento di <i>idoneità</i> che può essere dato per uno o più tra i seguenti <i>settori di intervento</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">– realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;– selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile;– attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. <p>Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di <i>informazione e di educazione allo sviluppo</i>.</p>
Requisiti	<p>Le Ong devono soddisfare i seguenti <i>requisiti</i> per avere l'idoneità:</p> <ol style="list-style-type: none">1. risultare <i>costituite</i> ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;2. avere come <i>fine istituzionale</i> quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;3. non perseguire <i>finalità di lucro</i> e prevedere l'obbligo di <i>destinare ogni provento</i>, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;4. non avere rapporti di <i>dipendenza</i> da enti con finalità di lucro, né essere collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;5. fornire adeguate <i>garanzie</i> in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;6. avere documentata <i>capacità organizzativa e esperienza operativa</i> di almeno <i>3 anni</i>, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;7. presentare i <i>bilanci analitici</i> relativi all'ultimo triennio e documentare la tenuta della contabilità.

	Devono altresì dichiarare di accettare i <i>controlli periodici</i> stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica e impegnarsi alla presentazione di una <i>relazione annuale</i> sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.
Procedura ed effetti del riconoscimento	<p>Le Ong costituite da almeno 3 anni possono presentare al Ministero Affari Esteri, Commissione per le organizzazioni non governative, la <i>richiesta autenticata</i> di riconoscimento di idoneità per uno dei settori previsti, corredata da apposita documentazione.</p> <p>La Direzione Generale alla cooperazione, sentito il <i>parere</i> della Commissione organizzazioni non governative, procede al riconoscimento di idoneità per uno o più settori di intervento, previa verifica della conformità dei programmi e degli interventi predisposti e della sussistenza dei requisiti idoneità.</p> <p>Alle organizzazioni riconosciute idonee possono essere concessi <i>contributi</i> per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70% dell'importo delle iniziative programmate, da integrarsi per la quota mancante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto per i costi del personale dipendente e volontario. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare <i>specifici programmi</i> di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.</p> <p>Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura <i>non commerciale</i>.</p>

Link	Contenuto
http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/MS/Osservatori/OsservatorioVolontariato/	Osservatorio Nazionale per il Volontariato
http://urp.po-net.prato.it	URP Multiente (Comune, Provincia, e Prefettura) di Prato
http://servizi.protezionecivile.toscana.it	Sistema Regionale di Protezione Civile
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.asp	Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

4. Quando è opportuno essere Associazione di Promozione Sociale



- Cos'è una associazione di promozione sociale?
 - Quali sono i principali criteri di scelta tra associazione di volontariato ed associazione di promozione sociale?
 - Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere di promozione sociale?
 - Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di promozione sociale?
 - Quali sono gli adempimenti e i vincoli specifici di una associazione di promozione sociale?
 - È possibile erogare compensi o contributi ai soci e agli amministratori di una associazione di promozione sociale?
 - Come può stipulare una associazione di promozione sociale una convenzione con enti pubblici?
 - Cos'è un circolo?
-
- È possibile gestire un bar in un circolo?
 - Cosa si intende per 'affiliazione' del circolo ad una associazione nazionale?
 - Esiste la qualifica di 'associazione culturale'?



Cos'è una
associazione
di promozione
sociale?

Si considera associazione di promozione sociale, ai sensi della *Legge 7 dicembre 2000, n. 383*, una associazione che svolge attività di *utilità sociale*, rivolta sia ai *terzi* che ai propri *associati*, *senza fini di lucro* e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.

Non sono associazioni di promozione sociale quelle che dispongono *discriminazioni* di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati o che hanno, come fine, solo la tutela degli *interessi economici* o di *categoria* dei propri associati.

Quali sono i principali
criteri di scelta tra
associazione
di volontariato
ed associazione di
promozione sociale?

I *vantaggi* e gli *svantaggi* delle 2 forme associative possono essere desunti solo in relazione ai *caratteri* e alle *finalità* di una costituenda associazione.

Entrambe le *leggi* che le regolano (Legge 11 agosto 1991, n. 266 sul *volontariato* e Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sull'*associazionismo di promozione sociale*) sono *leggi 'quadro'* recepite a livello *regionale*.

I principali *criteri* da utilizzare per arrivare ad una *scelta* tra le 2 tipologie associative, sono riassunti nella tavola successiva.

	Associazione di volontariato	Associazione di promozione sociale
<i>Forma giuridica</i>	Forma molto più sperimentata e riconosciuta (anche politicamente) rispetto alla nuova tipologia di associazione di promozione sociale.	
<i>Personale volontario</i>		Il vincolo dell'inserimento di personale volontario è più attenuato.
<i>Agevolazioni fiscali e finanziarie</i>		Presenza di più agevolazioni fiscali e finanziarie. Tuttavia solo le associazioni di volontariato sono 'di diritto' Onlus.
<i>Personale retribuito</i>		Anche gli associati possono essere retribuiti, diversamente che nelle associazioni di volontariato.
<i>Contratto associativo</i>	Richiesta di dettagli meno approfonditi nello statuto e nell'atto costitutivo (assenza di obbligo di forma scritta).	
<i>Riconoscimento nazionale</i>		Possibilità di iscriversi nel registro nazionale. Automatica e più agevole iscrizione dei livelli di organizzazione territoriale (locale) e dei circoli affiliati.

Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere di promozione sociale?

L'atto costitutivo e lo statuto di una associazione di promozione sociale devono avere necessariamente la *forma scritta*. Negli statuti devono essere indicati i seguenti *elementi*:

Denominazione	La denominazione è il <i>nome</i> che individua l'associazione.
Sede legale	La sede legale è il <i>luogo</i> in cui ha il centro principale della propria attività.
Scopo non lucrativo e oggetto sociale	Deve essere indicata <i>l'assenza di fini di lucro</i> e la previsione che i proventi delle attività non possano in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme <i>indirette</i> . Deve essere evidenziato l'obbligo di <i>reinvestire</i> l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

	<p>Poiché l'attività di tali associazioni per il perseguimento dei fini istituzionali assume la connotazione solidaristica, deve essere svolta <i>prevalentemente</i> dagli associati che per le proprie prestazioni non possono ricevere alcuna remunerazione. Deve essere definito anche <i>l'oggetto sociale</i>.</p>
Democraticità della struttura	Devono essere riportate norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di <i>democrazia</i> e di <i>uguaglianza</i> dei diritti di tutti gli associati.
Elettività delle cariche e rappresentanza legale	Deve essere prevista l' <i>elettività</i> delle cariche associative ed attribuita la <i>rappresentanza legale</i> dell'associazione; ovvero, ci deve essere un responsabile dell'associazione che risponda giuridicamente e faccia da tramite tra l'associazione e i terzi.
Condizioni di ammissione ed esclusione degli associati	Devono essere previsti <i>criteri</i> per l'ammissione e l'esclusione degli associati.
Diritti e obblighi degli associati	Devono essere elencati e resi palesi <i>obblighi e diritti</i> degli associati.
Obbligo di bilancio	Deve essere previsto l'obbligo di redazione di <i>rendiconti economico-finanziari</i> nonché le <i>modalità di approvazione</i> degli stessi da parte degli organi statutari.
Estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio	Devono essere previsti le <i>modalità di scioglimento</i> dell'associazione e l'obbligo di <i>devoluzione</i> del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Quali sono i benefici e le agevolazioni specifiche di una associazione di promozione sociale?

Le associazioni di promozione sociale, se *iscritte* al registro regionale, possono:

- ricevere *contributi* dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi (i cosiddetti 'finanziamenti per progetti') realizzati nell'ambito dei fini statutari nonché contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- svolgere prestazioni di servizi su *convenzione*;
- partecipare alla *consultazione* per la programmazione degli interventi nei settori in cui operano;
- avere *informazione ed accesso* ai documenti amministrativi;
- ottenere *finanziamenti* su progetti sperimentali sulla base di direttive annuali da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

- ottenere *flessibilità* dell'orario di lavoro o delle turnazioni per i propri volontari;
- usufruire di alcune *agevolazioni previste per le cooperative* per l'ammissione al credito agevolato, limitatamente ai progetti per i quali sono operanti convenzioni con enti pubblici;
- accedere ai *finanziamenti del Fondo Sociale Europeo*;
- ottenere, da parte delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, *l'utilizzo di beni mobili ed immobili*, a titolo non oneroso, in caso di manifestazioni temporanee o in comodato, con l'unico onere di adibirli allo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- essere autorizzate temporaneamente alla *somministrazione di bevande ed alimenti* ed all'esercizio di *attività turistiche e ricettive*, ma solo per i propri associati e loro familiari conviventi, in occasione di particolari eventi o manifestazioni;
- vedere equiparate, ai fini fiscali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai *familiari conviventi* degli associati, a quelle rese agli associati;
- non vedere applicata *l'imposta sugli intrattenimenti* sulle quote e sui contributi a loro corrisposti;
- far ottenere la *detrazione dalle imposte* delle persone fisiche, dei soci di società semplici e delle imprese di parte delle erogazioni liberali effettuate a loro favore;
- ottenere la *riduzione di tributi di competenza degli enti locali*, se deliberato.

**Quali sono
gli adempimenti e
i vincoli specifici
di una associazione
di promozione
sociale?**

La Legge richiede anzitutto che l'atto costitutivo di una associazione di promozione sociale sia redatto nella *forma scritta*, senza prevedere né la scrittura privata autenticata o registrata, né l'atto pubblico.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono *prevalentemente* delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente *rimborsate* dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Per usufruire delle suddette agevolazioni previste per questa tipologia di associazione, è necessario che sia iscritta nel rispettivo *registro* (nazionale e/o regionale).

Il *registro regionale* dell'associazionismo di promozione sociale, è articolato per province e vi possono essere iscritte:

- le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;





- i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale.

Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, le associazioni devono:

- a) avere *sede legale* in Toscana ed essere costituite da almeno 1 anno;
- b) ovvero avere almeno una *sede operativa* in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale.

Per potersi iscrivere saranno sottoposte ad un *controllo iniziale*, poi verranno effettuate *verifiche periodiche* da parte dell'Amministrazione Pubblica, per verificare il mantenimento dei requisiti.

Le associazioni di promozione sociale non hanno l'obbligo di stipulare una *copertura assicurativa* a favore dei propri associati e dell'associazione stessa per infortuni, malattie e responsabilità civile per danni a terzi. Questo però non esime l'associazione e il suo rappresentante legale dall'essere *responsabile* per danni cagionati a terzi per colpa lieve, colpa grave o dolo.

È possibile erogare compensi o contributi ai soci e agli amministratori di una associazione di promozione sociale?

La normativa che disciplina le associazioni di promozione sociale, ammette espressamente la *possibilità* che alcuni associati siano *retribuiti* – con rapporto di lavoro dipendente o autonomo – dall'associazione.

Le *cariche associative* (ad esempio: Presidente, vice presidente, segretario e altri membri del consiglio direttivo) possono essere retribuite in caso di *particolare necessità* per prestazioni di lavoro all'interno dell'associazione.

Come può stipulare una associazione di promozione sociale una convenzione con enti pubblici?

Gli *enti pubblici* possono stipulare *convenzioni* con le associazioni di promozione sociale iscritte da *almeno 6 mesi* nell'apposito registro regionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Queste convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono, inoltre, prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità e altri *requisiti*

disciplinati dalle suddette disposizioni (ad esempio: attitudine e capacità operativa, rispetto dei diritti e dignità degli utenti, modalità di rimborso spese, copertura assicurativa).

Quindi, è consentito all'ente pubblico di *derogare* alla disciplina generale dei contratti della Pubblica Amministrazione e, quindi, di affidare – nel rispetto dei requisiti e dei criteri di priorità stabiliti da disposizioni (legislative e amministrative) regionali - alle associazioni iscritte l'esecuzione di *servizi pubblici*, senza dover passare da gare di appalto o da altre procedure (ristrette od allargate) di affidamento/concorsuali.

Cos'è un circolo?

Il *circolo* è una *associazione* costituita tra cittadini con *finalità ricreative, culturali o sportive*.

Deve svolgere la propria attività *senza fini di lucro* a beneficio del proprio corpo associativo, in *spazi non aperti al pubblico*.

Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che alcune persone si riuniscano e:

- predispongano uno *statuto* definito liberamente;
- individuino un *fine* sociale lecito;
- definiscano un certo *ambito di intervento*;
- identifichino le *cariche sociali*;
- determinino le *modalità di accesso* alla qualità di socio;
- definiscano le *quote annuali sociali*, il *patrimonio* necessario al suo funzionamento, la *durata* e la sede sociale.

Spesso, il circolo assume la *qualifica giuridica* di associazione di promozione sociale.

È possibile gestire un bar in un circolo?

All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi od enti nazionali, è possibile effettuare la *somministrazione di alimenti e bevande* ai soli *associati*.

Per poter somministrare alimenti e bevande il circolo deve essere *regolarmente costituito*.

I *locali*, dove si intende svolgere l'attività di somministrazione, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'interno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

I circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, devono presentare la *denuncia di inizio attività* per somministrare alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede dove vengono svolte le attività istituzionali e devono essere in possesso del *nulla-osta sanitario* rilasciato dall'Azienda Sanitaria.

I circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, sono soggetti a contingente numerico e devono presentare una domanda di autorizzazione, per la somministrazione di alimenti e bevande, indicando che l'attività abbia natura di ente non commerciale e dovranno attendere l'autorizzazione prima di iniziare l'attività.

La somministrazione di alimenti e bevande *non si considera attività commerciale* quando è svolta da associazioni di promozione sociale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero degli Interni ed a condizione che l'attività sia svolta presso la sede dell'associazione e sempre che dette attività – oltre che rivolte agli associati – siano strettamente complementari alle attività istituzionali svolte.

Cosa si intende per 'affiliazione' del circolo ad una associazione nazionale?

Il termine *affiliazione*, nell'ambito di associazioni di persone, è utilizzato per indicare un certo tipo di *legame* tra più associazioni.

Molto spesso un'associazione piccola (locale) si *affilia* ad un'altra associazione più grande (regionale, nazionale). La fattispecie più frequente è decisamente quella dei *circoli* di modeste dimensioni - locali (organizzati con la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta) che si affiliano ad una associazione nazionale.

Questa situazione risponde spesso all'esigenza del circolo di poter somministrare alimenti e bevande senza dover ottenere (e pagare dunque) apposita *licenza commerciale*. Il bar diventa uno *'spaccio'* per soci, nel senso che l'accesso sarà riservato agli associati dell'associazione che lo gestisce (che generalmente dimostrano il loro stato esibendo una tessera associativa).

Nel caso un circolo sia affiliato ad un'associazione, per effetto della affiliazione, tutti i soci di altri circoli affiliati anch'essi all'associazione (generalmente di dimensione nazionale) possono accedere ai servizi (bar, ma anche altro) sia del circolo sia di tutti gli altri circoli affiliati senza dover diventare formalmente soci di ciascuno.

Affinché un'associazione possa affiliare altre associazioni è necessario che abbia il *riconoscimento di Ente nazionale con finalità assistenziali* dal Ministero degli interni, che si ottiene dimostrando, tra l'altro, di svolgere attività in tutto il territorio nazionale.

Esiste la qualifica di 'associazione culturale' ?

Non esiste una definizione *giuridica* di 'associazione culturale': di questa forma associativa ne parla soltanto il *diritto tributario* che prevede per la stessa *benefici fiscali* di varia natura.

Le *cessioni di beni* e le *prestazioni di servizi* (dietro corrispettivo), effettuate nei confronti degli *associati* e in conformità alle finalità istituzionali da *associazioni* politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, *culturali*, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, *non sono considerate commerciali* né ai fini dell' Iva né ai fini IRES.

Ad eccezione delle associazioni religiose, per tutte le altre forme associative questo *beneficio fiscale* vale a patto che il contratto associativo:

- sia redatto nella *forma* dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata;
- *vieti di distribuire utili*, anche in modo indiretto;
- preveda *l'obbligo di devolvere il patrimonio*, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità;
- preveda il *diritto di voto singolo* per tutti i soci maggiorenni;
- escluda espressamente la figura del *socio temporaneo*;
- preveda la redazione del *bilancio*;
- preveda l'eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione e esclusione dei soci;
- preveda *l'intrasmissibilità* (tranne in caso di morte) e *non rivalutabilità* della quota associativa.

Un altro beneficio fiscale per le associazioni culturali (e per le altre con finalità agevolata) è che *non sono considerate commerciali*, né ai fini IVA né ai fini IRES, le *cessioni* – anche a terzi – di proprie *pubblicazioni* cedute prevalentemente agli associati.

Infine, esistono molti provvedimenti agevolativi – sempre sul piano tributario - rivolti ad *imprese* e *persone fisiche* che effettuano *erogazioni liberali* ad associazioni culturali con specifici requisiti.

Link	Contenuto
http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/MS/Osservatori/OsservatorioAssociazionismo/	Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo
http://urp.po-net.prato.it	URP Multiente (Comune, Provincia, e Prefettura) di Prato
http://www2.comune.venezia.it/direzioni/sportunico/procedimenti/enti_nazionali.pdf	Elenco enti ed organismi nazionali aventi finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero dell'Interno

5. Cosa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche



- Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere sportiva dilettantistica?
 - Qual è il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche?
 - Quali sono gli obblighi fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche?
 - Quali sono i canali di finanziamento tipici delle associazioni sportive dilettantistiche?
-
- Qual è la differenza tra sport professionistico e sport dilettantistico?
 - Cosa sono il CONI e le Federazioni Sportive?



Quali requisiti deve contenere lo statuto di una associazione per essere sportiva dilettantistica?

Riguardo alla *forma* statutaria, la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica può avvenire per *atto pubblico*, *scrittura privata autenticata* o *scrittura privata registrata*.

Per poter fruire delle *agevolazioni*, le *clausole* che devono essere recepite nello statuto sono le seguenti:

Denominazione	La denominazione è il nome che individua l'associazione: è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la <i>finalità</i> sportiva dilettantistica.
Sede legale	È il <i>luogo</i> in cui ha il centro principale della propria attività.
Scopo non lucrativo e oggetto sociale	Deve essere indicata <i>l'assenza di fini di lucro</i> e la previsione che i proventi delle attività non possano in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Deve essere definito anche <i>l'oggetto sociale</i> con riferimento all'organizzazione di <i>attività sportive dilettantistiche</i> , compresa l'attività <i>didattica</i> .
Democraticità della struttura	Devono essere riportate norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di <i>democrazia</i> e di <i>uguaglianza</i> dei diritti di tutti gli associati.
Elettività delle cariche e rappresentanza legale	Deve essere prevista <i>l'elettività</i> delle cariche associative ed attribuita la <i>rappresentanza legale</i> dell'associazione.
Obbligo di bilancio	Deve essere previsto l'obbligo di redazione di <i>rendiconti economico-finanziari</i> nonché le modalità di <i>approvazione</i> degli stessi da parte degli organi statutari.
Estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio	Devono essere previsti le <i>modalità di scioglimento</i> dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, a <i>fini sportive</i> .

Qual è il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche?

Il *regime fiscale 'normale'* delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli *enti non commerciali*. Anche se queste associazioni svolgono per la maggior parte del periodo d'imposta *attività commerciale*, non possono mai perdere la qualifica di 'ente non commerciale'.

È possibile però usufruire di un *regime fiscale agevolato* - sia per quanto riguarda la determinazione dell'*Iva* che per le *imposte dirette* - se nel periodo d'imposta precedente

siano stati conseguiti dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a *250.000 euro*. Ciò a condizione che l'associazione operi *senza fine di lucro*, svolga

attività sportiva dilettantistica compresa l'eventuale attività didattica e sia *affiliata* a Federazioni Nazionali Sportive o Enti di promozione sportiva.

Le *agevolazioni fiscali* previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la *semplificazione* degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, l'associazione sportiva dilettantistica è:

esonerata dall'obbligo di	<ul style="list-style-type: none"> – tenuta delle <i>scritture contabili</i> (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); – presentazione della <i>dichiarazione Iva</i> (determinata in misura forfetaria); – <i>fatturazione e registrazione</i> (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità); – redazione dell'<i>inventario</i>.
obbligata a	<ul style="list-style-type: none"> – conservare e numerare le <i>fatture</i> emesse e di acquisto; – annotare i <i>corrispettivi</i> e gli <i>altri proventi</i> conseguiti nell'esercizio di attività commerciali; – versare trimestralmente l'<i>Iva</i>; – tenere il <i>libro soci</i> (dove annotare i dati dei soci - fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo) e il libro verbali assemblee; – presentare la <i>dichiarazione dei redditi</i> (Modello UNICO Enti non commerciali) e il <i>Modello 770</i>, nei casi in cui è previsto.

Quali sono gli obblighi fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche?

Relativamente alle imposte *indirette* (Iva, imposta di registro, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative) e *dirette* (imposta sui compensi agli sportivi, Ires, Irap), la tavola seguente evidenzia una *specificata regolamentazione*.

Tipo di imposta	Caratteristiche
Agevolazioni in materia di imposte indirette	
<i>Iva</i>	<p>L'Iva ammessa in <i>detrazione</i> è quella relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività commerciale, purché siano soddisfatte queste <i>condizioni</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – conservare tutti i documenti di acquisto; – i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all'attività d'impresa; – l'attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale; – la contabilità sia tenuta, anche in relazione all'attività istituzionale, in modo corretto e trasparente.

cap 5. Cosa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche

	Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l'imposta sul valore aggiunto in modo <i>forfetario</i> , e cioè applicando delle percentuali sui proventi conseguiti.
<i>Imposta di registro</i>	Gli atti <i>costitutivi</i> e di <i>trasformazione</i> delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sono assoggettati all'imposta di registro in <i>misura fissa</i> .
<i>Imposta di bollo</i>	Le associazioni sportive dilettantistiche devono versare <i>l'imposta di bollo</i> per atti, documenti, istanze, contratti (o copie), estratti, certificazioni e attestazioni da loro poste in essere o richieste. <i>Non sono inoltre esentati</i> dal pagamento dell'imposta di bollo per le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento delle quote e dei contributi associativi (ad esempio per le quote sociali o per la partecipazione ai corsi ed alle attività sociali).
<i>Tasse sulle concessioni governative</i>	Sono <i>esentati</i> dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti concernenti le associazioni sportive dilettantistiche.
<i>Agevolazioni in materia di imposte dirette</i>	
<i>Imposte sui compensi agli sportivi</i>	Le <i>indennità di trasferta</i> , i <i>rimborsi forfetari di spesa</i> , i <i>premi e i compensi</i> erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche agli sportivi, rientrano tutti nella categoria dei ' <i>redditi diversi</i> '. Per poter considerare redditi diversi queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione sia a carattere dilettantistico (<i>requisito oggettivo</i>) e che i compensi siano corrisposti a dilettanti (<i>requisito soggettivo</i>). Fino a € 7.500,00 non viene effettuata nessuna ritenuta Irpef; da € 7.501,00 a € 28.158,28 una ritenuta definitiva del 23%; oltre quest'ultima cifra una ritenuta d'acconto del 23%.
<i>Imposta sui Redditi delle Società (Ires)</i>	Il reddito prodotto da queste associazioni è soggetto all' <i>Ires</i> . Il reddito può essere determinato anche in misura <i>forfetaria</i> sulla base di un coefficiente di redditività <i>variabile</i> a seconda dell'attività svolta e dell'ammontare dei ricavi conseguiti.
<i>Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)</i>	Compensi, premi e indennità a sportivi dilettanti <i>non concorrono</i> alla determinazione della base imponibile.



Quali sono i canali di finanziamento tipici delle associazioni sportive dilettantistiche?

Per il sostegno della loro attività, le associazioni che operano nel settore dilettantistico hanno di frequente la necessità di ricorrere a *risorse finanziarie* che possono provenire sia da *persone fisiche* che da *persone giuridiche*.

Sponsorizzazione	<p>La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (<i>sponsor</i>), per avere notorietà pubblica, eroga mezzi economici all'altra parte (<i>sponsorizzato</i>) che si impegna ad effettuare determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine (pubblicità).</p> <p>Per l'associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti dalla sponsorizzazione concorrono alla formazione del <i>reddito</i>.</p> <p>Anche per quanto concerne l'<i>Iva</i>, le sponsorizzazioni sono considerate sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in essere.</p> <p>Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili con applicazione dell'aliquota d'imposta relativa ai beni ceduti.</p>
Raccolta fondi	<p>Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato possono usufruire di un regime fiscale agevolato per la raccolta dei fondi.</p> <p>Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce reddito d'impresa sono assimilate, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle <i>spese di pubblicità</i>. L'eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza, ha un trattamento fiscale diverso.</p>



Qual è la differenza tra sport professionistico e sport dilettantistico?

Lo sport è l'insieme di quelle attività, fisiche e mentali, compiute al fine di migliorare e mantenere in buona condizione l'intero apparato *psico-fisico umano* e di intrattenere chi le pratica o chi ne è spettatore.

Lo sport può essere praticato *singolarmente* o in *gruppo*, *senza fini competitivi* oppure gareggiando con altri sportivi: in quest'ultimo caso si parla di *agonismo sportivo*.

Oltre alla nascita di *nuove discipline e specialità sportive*, nel corso del XX° secolo si è sviluppata una fondamentale *suddivisione* all'interno del mondo dello sport, legata all'aspetto prettamente *economico* che ruota attorno agli avvenimenti sportivi; la distinzione, cioè, tra *sport dilettantistico* e *professionistico*.

Gli *atleti professionisti* vengono pagati per svolgere la propria attività e possono essere considerati dei *lavoratori dello spettacolo* a tutti gli effetti. Di solito, solamente i migliori sportivi di ogni disciplina riescono a diventare dei professionisti e ciò fa in modo che gli eventi sportivi a cui partecipano possano vantare delle prestazioni di livello più elevato rispetto allo standard dilettantistico.

L'attività sportiva professionistica è organizzata soprattutto attraverso forme di *società per azioni* e di *società a responsabilità limitata*.

L'attività sportiva dilettantistica soprattutto attraverso la forma di *associazione*.

Una *Associazione Sportiva Dilettantistica*, indicata con l'acronimo ASD, è una associazione che promuove in forma *organizzata* e *senza fini di lucro* la pratica sportiva, mettendo a disposizione dei propri associati le *strutture* e *attrezzature* per lo svolgimento della stessa.



Cosa sono il CONI e le Federazioni Sportive?

Il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), *ente pubblico* di emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (*CIO*), è una *autorità* che disciplina, regola e gestisce le *attività sportive nazionali* per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva.

Dopo le ultime modifiche normative, si configura come la *Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate*.

Le *Federazioni Sportive* sono *associazioni* senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato che svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con gli indirizzi del CIO, del CONI e dei rispettivi organismi internazionali.

Con un provvedimento del 2008 è stato abolito il *Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi*, la cui iscrizione consentiva di usufruire di agevolazioni fiscali.

Link	Contenuto
http://www.coni.it	Comitato Olimpico Nazionale Italiano
http://www.coniprato.it	Comitato Olimpico Nazionale Italiano comitato provinciale di Prato

6. Quali sono le principali agevolazioni e adempimenti fiscali delle Associazioni

- Quali sono le qualifiche fiscali delle associazioni ?
 - Qual è il trattamento fiscale degli 'enti non commerciali' ?
 - Qual è il trattamento fiscale degli 'enti associativi con finalità agevolata' ?
 - Qual è il trattamento fiscale delle 'Onlus' ?
 - Quando una associazione perde la qualifica di ente non commerciale ?
 - Cosa si intende per attività produttiva e commerciale marginale (per le associazioni di volontariato) ?
 - Cosa si intende per attività direttamente connessa a quella istituzionale (per le Onlus) ?
 - Quando una associazione è sostituito d'imposta?
-
- Come si fa ad acquisire il Codice Fiscale?
 - Quando si deve richiedere la Partita IVA?
 - Può una associazione svolgere esclusivamente attività commerciale ?
 - Quali sono gli adempimenti per le manifestazioni di sorte locale organizzate da associazioni ?



Quali sono
le qualifiche fiscali
delle associazioni?

Le *associazioni* possono acquisire le seguenti *qualifiche fiscali*:

- **ENC** (Enti Non Commerciali): **EtA** (Enti di tipo Associativo con finalità agevolata) – **Onlus** (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
- **EC** (Enti Commerciali)

ENTI NON COMMERCIALI (ENC) <i>non aventi</i>		ENTI COMMERCIALI (EC) <i>aventi</i>
come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura <i>commerciale</i> che produce un reddito d'impresa		
Enti di tipo associativo (EtA) con finalità agevolata Non esclusiva finalità di solidarietà sociale, ma anche attività volte al soddisfacimento dei bisogni degli associati.	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) Esclusiva finalità di solidarietà sociale rivolta a soggetti svantaggiati.	



Il legislatore fiscale ha preso atto della possibilità concessa dal diritto civile alle associazioni di gestire attività d'impresa (*attività commerciale*, nella terminologia fiscale) ed ha creato una distinzione degli enti in base al 'peso' di tale attività nell'ambito di ciascuna associazione. La legge fiscale non prende in esame la *finalità* per cui l'associazione esercita attività d'impresa anche se è apprezzabile da un punto di vista etico. Infatti, le espressioni '*enti non profit*' ed '*enti non commerciali*' non sono sinonimi e non si equivalgono: la prima è tipica del diritto civile, la seconda del diritto tributario.

Il possesso della sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per essere qualificati – ai fini fiscali – *ente non commerciale*.

Qual è il trattamento fiscale degli 'enti non commerciali'?

Al fine di inquadrare una associazione come *ente non commerciale* è necessario prendere in esame lo *statuto*, il tipo di *attività* effettivamente esercitata e il peso dell'eventuale *attività commerciale*.

Innanzitutto, l'associazione deve avere un *contratto scritto* dal quale si possa rilevare quale sia l'oggetto principale ovvero l'attività esercitata *essenziale* per realizzare direttamente gli *scopi primari* che l'associazione si propone di raggiungere.

Ciò risulta essere la condizione necessaria al fine di godere della speciale disciplina riservata agli enti non commerciali in base alla quale - in estrema sintesi e con grande approssimazione - l'attività svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali *non è considerata commerciale* se rivolta a propri associati.

In mancanza della predetta forma del contratto associativo, l'oggetto principale dell'associazione è determinato in base alla *attività effettivamente esercitata* nel territorio dello Stato.

Dopo aver determinato l'attività principale è necessario capire, nella sostanza, se tale attività sia commerciale, ovvero venga svolta nell'esercizio di impresa e costituisca la principale ragione di vita dell'associazione. In tal caso, l'associazione deve essere inserita tra gli enti commerciali.

Se invece l'attività commerciale è *secondaria* rispetto all'attività principale, allora l'associazione può essere inquadrata tra gli *enti non commerciali*.

In sintesi, un ente non commerciale può svolgere altre attività - commerciali sussidiarie e strumentali - rispetto alla principale. Si distingue, quindi, tra:

- *attività istituzionale*: è l'attività principale volta al conseguimento degli scopi statutari; lo svolgimento di questa attività costituisce la ragione d'essere dell'ente ed è quindi sempre presente;
- *attività commerciale* sussidiaria rispetto la prima: ha natura strumentale rispetto a quella istituzionale e, generalmente, soddisfa l'esigenza di reperire i fondi necessari per il finanziamento dell'attività istituzionale.

Una attività è commerciale quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- è svolta con *professionalità*;
- è *abituale*, ossia posta in essere con regolarità, stabilità, sistematicità;
- rientra in quelle richiamate dal Codice Civile oppure è organizzata in *forma d'impresa*;
- i *beni e i servizi* realizzati sono destinati ad essere scambiati;
- è *economica*, ossia i ricavi superano i costi.

Quando una associazione si configura fiscalmente come '*ente non commerciale*', le *imposte* vengono trattate nel seguente modo:

Tipo di imposta	Caratteristiche
Imposte indirette	
<i>Imposta sul Valore Aggiunto (Iva)</i>	<p>Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d'imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.</p> <p>Sono in ogni caso considerate commerciali determinate attività.</p> <p>Per l'attività commerciale, l'Iva si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall'attività istituzionale.</p>
<i>Imposta di registro</i>	<p>Non esistono regole particolari.</p> <p>Qualunque atto va sottoposto a registrazione in misura fissa.</p>
<i>Imposta di bollo</i>	<p>Non esistono regole particolari.</p>
<i>Imposta sulle successioni e sulle donazioni</i>	<p>Esistono alcune ipotesi di esenzione.</p>
<i>Imposte ipotecarie e catastali</i>	<p>Esenzione nei casi in cui c'è esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<i>Tasse sulle concessioni governative</i>	<p>Non sussiste neppure l'obbligo di corrispondere la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri da sottoporre a bollatura.</p>
<i>Imposta comunale sugli immobili</i>	<p>Esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di culto.</p>
<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>	<p>Norme agevolative e di esenzione.</p>
<i>Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche</i>	<p>Riduzioni per quanto riguarda l'organizzazione di manifestazioni ed esenzioni per occupazioni effettuate con determinate finalità.</p>
<i>Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni</i>	<p>Non esistono esenzioni.</p>
<i>Imposta sugli spettacoli</i>	<p>Si applica a determinate attività che possono essere organizzate anche da enti non commerciali. Alcune agevolazioni.</p>
Imposte dirette	
<i>Imposta sui Redditi delle Società (Ires)</i>	<p>Il reddito complessivo dell'ente non commerciale è soggetto ad Ires ed è dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fondiari (fabbricati e terreni) 2. capitale (rendite finanziarie, partecipazioni, ...)

3. impresa (produzione beni e servizi, commercio, intermediazione)
4. diversi (ad es. vincite, plusvalenze).

Sono esclusi dalla determinazione del reddito:

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche tramite cessione di beni o servizi di modico valore.
- b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sanitaria o assistenziale aventi finalità sociale ai sensi della legge che riordina la disciplina in materia sanitaria.

Non si considerano attività commerciali le attività per le quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- non rientrano nelle attività di impresa;
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- non esiste una specifica organizzazione;
- i relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

Qual è il trattamento fiscale degli 'enti associativi con finalità agevolata' ?

Gli enti associativi con finalità agevolata (art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono associazioni che non perseguono *finalità* lucrative con *attività* di rilevanza prevalentemente interna.

È una categoria *esclusivamente* di carattere *tributario* e, quindi, regolata solo da *norme fiscali*. All'interno della categoria generale degli enti non commerciali, ha sempre goduto di una *particolare e specifica disciplina, ulteriormente agevolata* proprio in materia di

reddito di impresa.

In base ad una serie di presunzioni di commercialità e non commercialità, per tale categoria fiscale vengono fissati alcuni principi così riepilogati:

- a) l'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali a fronte del versamento di *quote associative*, non è considerata commerciale;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di *corrispettivi specifici*, sono considerate attività commerciali;
- c) nei confronti delle *associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona*, opera una presunzione di non commerciabilità delle attività compiute in favore dei soci in conformità delle attività istituzionali, anche dietro la corresponsione di uno *specifico corrispettivo* (tale importante agevolazione è subordinata alla presenza di alcune altrettanto rilevanti clausole statutarie);
- d) alcune attività sono invece *sempre e comunque* considerate commerciali (ad esempio: l'attività pubblicitaria o la somministrazione di pasti).



Il fatto che le attività siano *istituzionali*, nel senso di essere comprese e previste statutariamente, è una delle condizioni necessarie per l'esenzione fiscale, ma da sola non sufficiente. Al tempo stesso, deve avere natura *oggettivamente* non commerciale l'attività essenziale dell'ente, al fine di qualificarlo.

Lo statuto, al fine di assumere rilevanza agli effetti tributari, deve essere redatto in una delle seguenti *forme*: atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata registrata. Per quanto riguarda invece l'introduzione di alcune *clausole* obbligatorie, esse tendono in sostanza, ad un duplice scopo:

- alla *effettività del rapporto associativo*, rendendo difficili e poco lineari situazioni di simulazione (effettivo diritto di voto, eleggibilità delle cariche);
- alla eliminazione di ogni residuale *aspetto patrimoniale o comunque economico* alla partecipazione associativa (intrasmissibilità della partecipazione, devoluzione del patrimonio).



Qual è
il trattamento
fiscale
delle 'Onlus'?

Le *Onlus* (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*) sono enti *non commerciali* o *commerciali* (come le società cooperative) che *non perseguono finalità lucrative* e la cui attività è rivolta essenzialmente a *soggetti esterni* da individuare come persone (terze) svantaggiate (in relazione a condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari), propri associati considerati persone svantaggiate, oppure componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

Le Onlus, anche se rappresentano una categoria particolare di enti non commerciali (a cui vengono estese, ove compatibili, delle disposizioni relative agli stessi enti non commerciali) costituiscono una *autonoma e distinta categoria* rilevante solo ai *fini fiscali*, destinataria di un regime tributario di favore in materia soprattutto di imposte sui redditi diverse dall'Iva.

Possono essere Onlus: associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondano ad una serie di specifici requisiti.

Alcuni soggetti giuridici sono considerati *Onlus di diritto*, indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per la generalità delle Onlus stesse:

- le *organizzazioni di volontariato*, iscritte ai registri di cui alla Legge n. 266/1991;
- le *cooperative sociali*, di cui alla Legge n. 381/1991;
- le *organizzazioni non governative*, riconosciute ai sensi della Legge n. 49/1987.

Le Onlus di diritto possono utilizzare, a scelta, la normativa fiscale relativa alle Onlus oppure quella della propria legge speciale, se più *favorevole*.

Sono considerate *Onlus limitatamente all'esercizio di attività che rientrino in uno o più dei settori indicati nella normativa*, sempreché siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dallo stesso decreto:

- gli *enti ecclesiastici* delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- le associazioni di promozione sociale, riconosciute dal Ministero dell'Interno come *enti di finalità assistenziale*.

Questi enti non sono soggettivamente Onlus (restano, quindi, enti non commerciali), ma possono essere considerati Onlus a condizione che per tali attività siano *tenute separatamente le scritture contabili*.

Una terza categoria di Onlus sono quelle *per scelta o comunicazione*, vale a dire che la valutazione sul possesso dei presupposti legali è rimessa alla autovalutazione dell'organizzazione stessa che se, ritiene di averli, deve effettuare una comunicazione all'anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate competente.

Per godere della particolare disciplina di favore prevista a favore delle Onlus, è necessario che le associazioni interessate si conformino a determinate *clausole* previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, redatti nella *forma* dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Per le Onlus sono previste le seguenti *agevolazioni* in materia di imposte:

Tipo di imposta	Caratteristiche
Agevolazioni in materia di imposte indirette	
<i>Imposta sul Valore Aggiunto (Iva)</i>	<p>Nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, le Onlus possono effettuare anche <i>cessioni di beni o prestazioni di servizi</i> dietro corrispettivi, assoggettando ad IVA solo le attività qualificabili come commerciali (indipendentemente dalla "decommercializzazione" stabilita ai fini delle imposte sui redditi).</p> <p>Le <i>operazioni di divulgazione pubblicitaria</i> effettuate gratuitamente a beneficio delle Onlus quale, ad esempio, la concessione gratuita di spazio da parte dei media, sono fuori campo Iva.</p> <p>I <i>beni prodotti o scambiati dalle imprese ceduti gratuitamente</i> a favore di Onlus si considerano <i>distrutti</i> agli effetti dell'Iva: l'impresa donante può quindi cedere i beni senza applicazione dell'imposta.</p>
<i>Imposta di registro</i>	<p>Gli <i>atti costitutivi e altri atti di trasferimento di diritti reali</i> scontano il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.</p>

cap 6. Cosa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche

<i>Tasse sulle concessioni governative</i>	Gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono <i>esenti</i> dalle tasse sulle concessioni governative.
<i>Imposta di bollo</i>	È prevista una <i>esenzione</i> dall'imposta di bollo per gli atti connessi allo svolgimento della propria attività.
<i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>	Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono <i>esenti</i> da imposta.
<i>Imposta sugli spettacoli</i>	L' <i>imposta sugli spettacoli</i> non è dovuta per le attività spettacolistiche che sono svolte da una Onlus in maniera <i>occasionale</i> (non superino complessivamente le 12 giornate di attività), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e nel rispetto di alcune condizioni.
<i>Tributi locali</i>	I Comuni, le Province e le Regioni hanno il potere di deliberare la <i>riduzione o l'esenzione</i> dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti le Onlus.

Agevolazioni in materia di imposte dirette

<i>Imposta sui Redditi delle Società (Ires)</i>	<p>Le <i>attività istituzionali</i>, espressamente indicate all'interno dello statuto, sono <i>esenti da Ires</i> - ad eccezione che per le società cooperative - ed il loro svolgimento non comporta l'obbligo della predisposizione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Se si effettuano <i>attività connesse</i>, commerciali per natura, si deve procedere alla loro rilevazione contabile ma non producono alcun reddito imponibile (allo stesso modo i relativi costi non possono essere portati in diminuzione del reddito).</p> <p>Per quanto riguarda invece le <i>altre tipologie di reddito</i> (fondiario, di capitale e diversi) si applicano alle Onlus le norme degli enti non commerciali e il reddito complessivo, determinato sulla base dei redditi delle varie categorie, è assoggettato ad Ires.</p>
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali – in termini di *deduzione* dal reddito imponibile o di *detrazione* da imposta - per i soggetti (persone fisiche e imprese) che effettuano *erogazioni liberali* (in denaro e in natura) ad Onlus.

Quando una associazione perde la qualifica di ente non commerciale?

Un ente non commerciale mantiene tale qualifica fino a quando non svolge *prevalentemente* attività che producono reddito d'impresa.

Se per un intero periodo d'imposta svolge prevalentemente attività commerciale, *perde la qualifica* di ente non commerciale e, come conseguenza, deve:

- cambiare le regole di determinazione del reddito;
- assoggettare ad Iva tutte le operazioni attive che rientrano

nel campo di applicazione del tributo.

Oltre al parametro *qualitativo* 'prevalentemente', ci sono ulteriori 4 parametri *quantitativi*, ricavabili dalla contabilità, necessari per qualificare la 'commercialità' dell'ente:

Parametri	Rapporto attività commerciale/attività istituzionale
<i>Immobilizzazioni</i>	Immobilizzazioni commerciali (al netto degli ammortamenti) > immobilizzazioni delle rimanenti attività
<i>Ricavi</i>	Ricavi da attività commerciali > valore normale delle cessioni o prestazioni delle attività istituzionali
<i>Redditi</i>	Redditi di attività commerciali > entrate istituzionali (quote associative, donazioni, contributi, sovvenzioni)
<i>Costi</i>	Costi inerenti le attività commerciali > restanti spese

Cosa si intende per attività produttiva e commerciale marginale (per le associazioni di volontariato)?

L'attività commerciale può essere svolta da *associazioni di volontariato*:

- in funzione della realizzazione del *fine istituzionale*;
- *senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente* per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).

Sono considerate, da un decreto ministeriale del 1995, *attività produttive e commerciali marginali* per le associazioni di volontariato:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'associazione di volontariato;
- b) attività di vendita di *beni acquisiti da terzi a titolo gratuito* a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) *cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari* sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di *somministrazione di alimenti e bevande* in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di *prestazione di servizi* rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

In ogni caso, non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da *convenzioni*.

Cosa si intende per attività direttamente connessa a quella istituzionale (per le Onlus)?

Le Onlus possono svolgere esclusivamente *attività istituzionali* (tassativamente elencate dall' art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) e *attività direttamente connesse* alle precedenti, con divieto assoluto di svolgere altre attività.

Le *attività direttamente connesse* a quelle istituzionali si dividono in 2 grandi gruppi:


- attività *analoghe* a quelle istituzionali;
- attività *diverse* ma accessorie a quelle istituzionali.

Relativamente alle attività connesse in quanto accessorie, esse non possono essere rappresentate da attività economiche nuove e autonome ma devono svolgersi in stretta connessione con l'attività istituzionale.

Sono attività strutturalmente funzionali a quelle istituzionali in quanto migliorative dell'attività istituzionale stessa.

I *limiti* alle attività connesse sono i seguenti:

- non devono prevalere – per singolo settore – sulle attività istituzionali;
- non devono superare il 66 % delle spese complessive della Onlus.



Quando una
associazione
è sostituto
d'imposta?

Secondo la Legge tributaria è *sostituto d'imposta* “chi in forza a disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto”.

Quindi, anche le associazioni quando corrispondono somme e valori che concorrono alla formazione del reddito imponibile di coloro che li ricevono (i percipienti), sono tenuti ad operare *ritenute*.

È frequente infatti che, pur nell'esercizio delle proprie *attività istituzionali*, le associazioni si avvalgano di *personale retribuito* legato da vari vincoli: dal rapporto di tipo libero-professionale al lavoro dipendente.

In pratica, quando vengono erogati determinati tipi di reddito, il sostituto di imposta deve effettuare una *ritenuta* e quindi trattenere una somma di denaro il cui importo percentuale è stabilito dalla Legge e versarlo entro un certo tempo all'amministrazione finanziaria. Generalmente queste ritenute sono a *titolo di acconto*: in altri termini, costituiscono semplicemente una anticipazione di imposta all'erario. Il soggetto che ha subito la ritenuta, ovviamente, in sede di dichiarazione annuale dei propri redditi scomputerà le somme delle relative ritenute subite.

In alcune ipotesi, viceversa, la ritenuta ha natura definitiva e quindi estingue totalmente l'obbligazione tributaria.

Il sostituto di imposta, oltre versare nei termini stabiliti la ritenuta effettuata, ha diversi obblighi conseguenti a tale adempimento sostanziale tra i quali, di particolare importanza, risulta la dichiarazione annuale *mod. 770*.

Non sono previsti *esoneri o esenzioni* per le associazioni dall'adempimento in questione.



Come si fa ad acquisire il codice fiscale?

Il codice fiscale è *necessario* per tutti gli *enti non commerciali*, come in generale per tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche.

Il codice fiscale è *utile* in molti casi: versamenti di ritenute all'erario, registrazione anche in esenzione di atti e documenti, rapporti con la pubblica amministrazione di tipo convenzionale,

Tale codice può essere attribuito agli enti che non svolgono attività commerciale ed una volta attribuito identifica per sempre l'ente titolare.

Il codice fiscale si ottiene presentando apposita *richiesta* presso l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente.



Quando si deve richiedere la Partita IVA?

L'attribuzione del *numero di Partita Iva*, e i conseguenti *adempimenti fiscali* in materia di Iva, sono necessari quando l'associazione svolge – oltre la propria attività istituzionale – anche *attività di natura commerciale* ai fini di tale imposta.

Se l'attività commerciale inizia con la nascita dell'ente, il numero di Partita Iva vale anche quale numero di codice fiscale; se viceversa, come spesso accade, viene prima attribuito il numero di codice fiscale e solo successivamente si verificano i presupposti di Legge per lo svolgimento di attività commerciali, i due numeri *non coincidono*.

L'attribuzione del numero di Partita Iva, presupponendo lo svolgimento di attività commerciali, implica evidentemente una serie di *ulteriori adempimenti* (tenuta delle scritture contabili, ...) che, nel caso del Codice Fiscale, vengono a mancare o sono ben diversi.

Il numero di Partita Iva, attribuito su istanza dell'associazione all'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente, deve essere 'cessato' in caso del venir meno dei presupposti di Legge e cioè, in pratica, nel caso di mancato svolgimento di attività commerciali.

Può una associazione svolgere esclusivamente attività commerciale ?

Lo svolgimento di una attività commerciale 'pura', anche di carattere istituzionale e ai soli fini di finanziamento dell'ente, è compatibile con lo 'status' di associazione. In questo caso però l'associazione non godrebbe di *agevolazioni fiscali* derivanti dalla forma giuridica assunta. Si dovrebbe far riferimento ad un regime contabile semplificato o ordinario tipico delle imprese. La natura giuridica di associazione può rimanere compatibile con quella tributaria di *ente commerciale*.

Le seguenti attività sono sempre considerate *commerciali*:

- la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- la somministrazione di pasti;
- l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- le prestazioni alberghiere, di alloggio;
- le prestazioni di trasporto e di deposito;
- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
- la gestione di spacci aziendali e di mense;

- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la pubblicità commerciale;
- le telecomunicazioni e le radiodiffusioni circolari.

Quali sono gli adempimenti per le manifestazioni di sorte locale organizzate da Associazioni?

Le *manifestazioni di sorte locali* (lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza) possono essere promosse da *associazioni* senza fini di lucro aventi *scopi* assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché dalle *Onlus*, al solo fine di far fronte alle *esigenze finanziarie* degli enti stessi.


Si definisce *lotteria* l'evento effettuato con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi, non in denaro, secondo l'ordine di estrazione.

Per *tombola* deve intendersi, invece, quella manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle che portano una data quantità di numeri, dall'1 al 90, con premi assegnati alle cartelle, anche in denaro, nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite.

Per *pesca o banco di beneficenza* deve intendersi, infine, quella manifestazione di sorte locale effettuata con vendita di biglietti, che per la loro organizzazione non si prestano ad essere emessi a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio.

Link	Contenuto
http://www.agenziaperleonlus.it	Agenzia per le Onlus
http://www.finanze.it	Amministrazione Finanziaria – Ministero dell'Economia e delle Finanze
http://www.agenziaentrate.it	Agenzia delle Entrate
http://www.aams.it/site.php?page=home	Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

7. Quali sono gli obblighi contabili e di bilancio delle Associazioni



- Il bilancio è obbligatorio per tutte le associazioni?
 - Quali sono le principali forme di bilancio per le associazioni?
 - Quando sorge l'obbligo per le associazioni di tenere una contabilità fiscale?
 - Quali sono i tipi di contabilità fiscale previsti per le associazioni?
-
- Come si fa un bilancio in una associazione di volontariato ?
 - Come si fa un bilancio in una Onlus?



Il bilancio è obbligatorio per tutte le associazioni?

L'importanza e la necessità di redigere un bilancio o rendiconto per una associazione è stata sempre vista in funzione del *bilancio fiscale*, documento obbligatorio fondamentale alla dichiarazione dei redditi, quale presupposto per arrivare alla determinazione del reddito di impresa. Questo modo di valutare questo importante documento dipende soprattutto dal fatto che sotto l'aspetto civilistico, le norme si limitano a

fissare l'*obbligo* della redazione del bilancio alle *associazioni riconosciute*, ma non prevedono criteri di valutazione, struttura, forma e contenuto dello stesso. Di conseguenza è stato automaticamente ritenuto che a questi enti non si applichino le norme comunitarie in materia di redazione del bilancio.

In molti casi (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, ..) è previsto l'obbligo dell'inserimento nello statuto, al fine di usufruire di determinate *agevolazioni fiscali*, della clausola di redazione e approvazione di un rendiconto annuale economico e finanziario relativo all'attività complessiva.

Quali sono le principali forme di bilancio per le associazioni?

Quello che nella realtà più frequente si riscontra, tra le associazioni di *piccole dimensioni*, è la rilevazione dell'aspetto *finanziario* della gestione e, quindi, la rendicontazione delle *entrate* e delle *spese (criterio di cassa)* al fine di dimostrare agli associati come sono state impiegate le risorse finanziarie.

In tale rendiconto finanziario può essere opportuno, per rispondere ad una esigenza di *natura fiscale*, distinguere tra attività *istituzionale* e attività *commerciale*.

Se il rendiconto finanziario può andare bene per una piccola realtà associativa, per una associazione di *dimensioni medio - grandi*, il bilancio dovrebbe comporsi almeno dei seguenti *documenti*: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Lo *Stato Patrimoniale* indica la composizione del patrimonio in un certo momento contrapponendo da un lato i beni ed i diritti di proprietà (attività) e dall'altro i debiti contratti con i terzi per acquisire i primi (passività).

Nel *Conto Economico*, invece, si porta la variazione che il patrimonio dell'associazione ha subito in un certo periodo di tempo (normalmente l'anno solare): in particolare vengono esplicitati i diversi tipi di variazione in diminuzione (costi) ed in aumento (ricavi).

Nella *Nota Integrativa*, infine, viene fornita una descrizione delle voci più importanti riportate nei primi due documenti al fine di rendere più intelligibili i dati numerici lì riportati.

A questi documenti, costituenti il bilancio in senso stretto, potrebbero essere allegati: la Relazione sulla gestione ad opera degli amministratori, la relazione del Collegio dei Revisori (ove esistente) e il Prospetto dei movimenti dei fondi.

Tutti questi documenti devono trovare il loro *momento unificante* nella dimostrazione della capacità dell'associazione di perseguire le proprie finalità istituzionali.

Il bilancio non è solo di tipo consuntivo, può essere anche *preventivo*.

Il bilancio preventivo rientra tra gli strumenti fondamentali di programmazione e controllo di una associazione. È un documento che indica le entrate e le uscite (oppure i costi e i ricavi) che un ente associativo prevede di realizzare in un determinato arco di tempo, normalmente nell'anno contabile successivo a quello in cui viene elaborato.

Nelle associazioni sarebbe opportuno evidenziare sia i bisogni informativi relativi agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali che quelli relativi alla attività istituzionale, con particolare attenzione agli aspetti etici e sociali. Non è pertanto sufficiente dare conto dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente tramite il *bilancio economico*, ma occorre dare adeguate informazioni circa la dimensione sociale della gestione. Ciò porta a dotarsi di un insieme di strumenti informativi in grado di fornire una valutazione quali - quantitativa dei processi per il conseguimento delle finalità sociali e la misurazione dei risultati sociali conseguenti all'azione istituzionale (*bilancio sociale*).

Quando sorge l'obbligo per le associazioni di tenere una contabilità fiscale?

Ai *fini fiscali*, gli obblighi contabili e di bilancio scattano in presenza di esercizio *abituale*, da parte delle associazioni, di *attività commerciale*.

Nell'ipotesi di esercizio abituale di attività commerciale viene imposto l'obbligo di tenere una *contabilità separata*. In pratica, deve essere attuata la totale separazione tra ambito

commerciale e ambito istituzionale dell'attività svolta.

L'intento di tale disposizione è quello di rendere più *trasparente* la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

La *separazione contabile* dei fatti amministrativi tra la sfera della attività commerciale e istituzionale può avvenire pertanto:

- mediante l'adozione di *2 sistemi contabili* (attività commerciale e attività istituzionale);
- oppure, in seno alle risultanze contabili complessive dell'ente, tramite l'individuazione di appositi *conti o sottoconti*, evidenzianti la natura della posta contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua).

Si ritiene preferibile la seconda impostazione perché presenta l'indubbio vantaggio di rileare nei registri obbligatori tutte le operazioni relative all'ente.

L'obbligo di *separazione* della contabilità determina la necessità di imputare distintamente le spese e gli altri componenti negativi relativi all'attività istituzionale da quelli relativi all'attività commerciale.

I *costi promiscui*, cioè quelli riferibili contemporaneamente sia all'attività commerciale che a quella istituzionale, ad esempio le utenze (luce, telefono, ...) e i materiali di consumo (cancelleria, materiali di pulizia, ...) utilizzati nello svolgimento dell'una e dell'altra attività, devono essere ripartiti secondo un *criterio* ben definito.

Quali sono i tipi di contabilità fiscale previsti per le associazioni?

Per *contabilità fiscale* si intende l'insieme della documentazione di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e dell'Iva e le modalità di registrazione dei fatti gestionali.


L'*opzione* per la scelta di un regime contabile va comunicata nella dichiarazione dei redditi (o nella dichiarazione di inizio attività per gli enti che iniziano l'attività) ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in corso alla presentazione della dichiarazione fino a revoca.



In base alla normativa vigente i *regimi contabili* previsti per gli *enti non commerciali* sono i seguenti:

- contabilità ordinaria;
- contabilità semplificata;
- contabilità supersemplificata;
- contabilità forfettaria (L. n. 398/91);
- contabilità forfettaria (art. 4, D.Lgs. 460/97).

L'adozione di uno dei regimi contabili sopra indicati dipende dai *volumi di ricavi* realizzati. Va ribadito che le operazioni di natura non commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali: si pensi ad una associazione che svolga attività commerciale *occasionale*.



Come si fa un bilancio in una associazione di volontariato?

La L. n. 266/1991, istitutiva delle associazioni di volontariato, si limita ad indicare *l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.*

Dal canto suo, il D.Lgs. n. 460/1997, mentre riconosce le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale 'Onlus di diritto', concede alle stesse di mantenere "le *previsioni di maggior favore*" espresse dalla L. n. 266/1991.

Pertanto una associazione di volontariato iscritta nel registro regionale può *scegliere*:

- ai sensi della L. n. 266/1991, di tenere la forma contabile che ritenga più idonea al fine di adempiere gli obblighi di bilancio previsti;
- ai sensi del decreto legislativo 460/97, tenere la contabilità prevista per le Onlus.

Per le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, il legislatore con 'bilancio' intende sia il rendiconto finanziario che il bilancio vero e proprio composto dallo stato patrimoniale che dal conto economico.

Pertanto, una associazione di volontariato ai fini contabili può scegliere sia la contabilità finanziaria tenuta con il criterio *di cassa* sia la contabilità ordinaria tenuta con il sistema della partita doppia in regime di *competenza*. La *scelta* dell'impianto contabile sarà certamente dettata dalle dimensioni dell'associazione e dalla conseguente esigenza di lettura dei dati fiscali.



Come si fa un bilancio in una Onlus?

Non esiste un *modello* di bilancio per le Onlus. In tema di scritture contabili, il legislatore ne indica la *modalità di tenuta*:

- deve tenere *scritture contabili cronologiche*, ossia ordinate nel tempo, e sistematiche, organizzate per il raggiungimento di un fine contabile quale, ad esempio, l'evidenziazione della redditività della gestione, che possano esprimere con evidente trasparenza la gestione della Onlus;
- le scritture devono essere tese a rappresentare in un '*rendiconto*' la:
 - *situazione patrimoniale e finanziaria*: ossia la consistenza del patrimonio dell'organizzazione composto dalle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) nonché dall'ammontare dei crediti, dei debiti e delle disponibilità liquide della stessa;
 - *situazione economica*: ossia l'ammontare dei costi e dei ricavi afferenti la gestione dell'organizzazione

Per la contabilizzazione dell'attività complessiva di una Onlus non è espressamente richiesta la vidimazione del libro giornale e dell'inventario. Questo adempimento rimane comunque garanzia di trasparenza e correttezza verso gli associati ed i terzi.

Le *associazioni di volontariato* e le Onlus che nell'esercizio della propria attività istituzionale abbiano conseguito in un periodo di gestione proventi sino a € 51.645,69 possono, in alternativa alle disposizioni di cui sopra, redigere un *rendiconto delle entrate e delle uscite* complessive, utilizzando la contabilità finanziaria di cassa.

Per le attività direttamente connesse dovrà essere adottata la contabilità fiscale separata, anche se non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Le Onlus che adottano il *libro giornale* preventivamente vidimato, anziché tenere una doppia contabilità, possono gestirne una unica nella quale evidenziare separatamente le voci che interessano le attività connesse. Questo al fine di una corretta redazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione.

Analogo procedimento può essere attuato per la redazione del *libro degli inventari*. In questo registro,

sarà opportuno evidenziare separatamente i beni strumentali utilizzati per la realizzazione delle attività connesse da quelli relativi all'attività istituzionale della Onlus.

Link	Contenuto
http://80.207.146.178/Pages/Public/default.aspx	Organismo Italiano di Contabilità
http://www.fiscooggi.it	Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate
http://www.odc.prato.it/portale/associazioni/index.asp	Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato

8. Come si finanzia una Associazione



- Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' pubblico per le associazioni ?
- Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' privato per le associazioni ?
- Quali sono le principali fonti di 'finanziamento' territoriali, specifiche per le associazioni pratesi ?
- Quali sono i bandi, i progetti e i servizi promossi dal CESVOT per le associazioni?

- Da dove possono provenire le risorse finanziarie per le associazioni?
- Quali sono i principali sostegni non finanziari ('reali') per le associazioni?



Quali sono
le principali fonti
di 'finanziamento'
pubblico per
le associazioni?

I *contributi finanziari pubblici* - anche se talvolta costituiscono elemento di dipendenza e di rigidità per le associazioni - spesso sono in grado di sostenerne la *crescita* e la *diversificazione* dei servizi forniti nonché di costituire, data la garanzia di relativa continuità che ad essi è spesso associata, un fattore di *consolidamento*.

Quindi, anche se si è registrata una certa flessione nel ricorso ai fondi di carattere pubblico, questi continuano a rappresentare un canale di finanziamento di grande *importanza* per il mondo dell'associazionismo.

Ciascuna delle forme di contribuzione pubblica pone alle associazioni delle richieste - a volte stringenti per il loro carattere sostanziale di gratuità e di debolezza organizzativa - in termini di *procedure amministrative* da seguire, di *modulistica* da compilare, di *standard* (anche di tipo economico-finanziario) da rispettare, che incidono fortemente sulla gestione e sul funzionamento delle associazioni.

Unione Europea

- Contributi *direttamente* erogati dalla Commissione Europea (fondi diretti)
- Contributi *indirettamente* erogati – tramite la Regione – dalla Commissione Europea (fondi strutturali: Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ...

Stato

- Sussidi, contributi e proventi nazionali (in denaro o in natura) *generali* e *settoriali* dei Ministeri
- Proventi *5 per mille* e *8 per mille*
- Agevolazioni *fiscali* generali e settoriali (trasferimenti indiretti)
- Contributi, rimborsi spese o corrispettivi specifici per attività *convenzionali* con le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (affidamento diretto o gara d'appalto)

Regione

- Contributi (in denaro o in natura) regionali *generali* e *settoriali*
- Agevolazioni *fiscali* (trasferimenti indiretti)
- Contributi, rimborsi spese o corrispettivi specifici per attività *convenzionali* con la Regione (affidamento diretto o gara d'appalto)

Enti Locali/Aziende Sanitarie

- Contributi delle *Province*
- Contributi delle *Zone socio-sanitarie*
- Contributi (in denaro o in natura) dei *Comuni*
- Contributi delle *Circoscrizioni*
- Contributi (in denaro o in natura) delle *ASL/AO*
- Contributi, rimborsi spese o corrispettivi specifici per attività *convenzionali* con enti locali, ASL, aziende pubbliche di servizi (affidamento diretto o gara d'appalto)

L'erogazione di fondi pubblici ad associazioni è subordinata al possesso di una serie di *requisiti*, formali e sostanziali, che vanno dall'iscrizione in determinati albi o registri all'effettivo svolgimento di attività rilevanti dal punto di vista sociale.

Quali sono
le principali fonti
di 'finanziamento'
privato per
le associazioni?

Per contributi da soggetti *privati* (cittadini, imprese, fondazioni e associazioni di imprese, fondazioni bancarie, ...) si intendono risorse finanziarie volontariamente conferite attraverso attività di *fund raising* (raccolta fondi).

Cittadini

I *principi guida* che possono orientare le associazioni che richiedono fondi ai cittadini *persone fisiche*, sono i seguenti:

- *diversità*: le persone reagiscono in maniera differente alle proposte donando in modo diversificato in base alla relazione che l'associazione riesce a creare;

- *segmentazione*: è rilevante porre attenzione ai meccanismi che sono alla base della donazione, per evitare una raccolta indifferenziata, non tesa a distinguere tra i “segmenti” (ovvero gruppi omogenei di potenziali donatori, ognuno dei quali può essere scelto come obiettivo da raggiungere attraverso una specifica strategia) di possibili donatori in base a criteri di opportunità;
- *gradualità*: molto raramente arriva una donazione cospicua alla prima richiesta mentre è necessario coltivare e fidelizzare il donatore per portarlo a rinnovare ed aumentare le sue donazioni negli anni;
- *importo*: le persone donano non solo in relazione ai loro mezzi ma anche in relazione a quanto donano gli altri nelle stesse circostanze;
- *facilitazione* della donazione: occorre rendere facile donare per non perdere occasioni di generosità, ad esempio indicando sempre con chiarezza le modalità pratiche con le quali effettuare le donazioni, predisponendo dei conti correnti postali prestampati e così via;
- *ringraziamento*: è bene ringraziare sempre il donatore, personalmente o con una breve lettera; è poco costoso e serve a molto, soprattutto se si desidera costruire uno stabile ‘matrimonio’ di interessi.

Imprese

Le possibilità e le opportunità di dar vita ad efficaci *rapporti di collaborazione* fra l’associazionismo e il mondo imprenditoriale non appaiono remote: le *imprese*, specie quelle private e di grande dimensione, possono contribuire ad accrescere il livello e la qualità di benessere delle comunità nelle quali operano, svolgendo specifiche operazioni che non si differenziano sostanzialmente da altre tipiche attività aziendali, salvo che per il fine non direttamente commerciale o produttivo.

Le *forme di intervento sociale* poste in essere dalle nostre imprese riguardano - nella quasi totalità dei casi - *donazioni* di somme di denaro a scopo di beneficenza, oppure, operazioni di *sponsorizzazione*.

La maggior parte delle *donazioni* effettuate dalle imprese sotto forma di beneficenza sono *casuali*: si tratta di elargizioni di modico valore a favore di associazioni della comunità locale. La *sponsorizzazione*, invece, è un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale un soggetto (il c.d. sponsorizzato) si impegna ad associare a un determinato avvenimento o documento il nome (o il prodotto) o il marchio di un altro soggetto (il c.d. sponsorizzante o sponsor), in cambio di un corrispettivo.

L’occasionalità viene meno con le iniziative di *Cause Related Marketing (CRM)*, ovvero di ‘marketing legato alla causa’, in quanto rappresentano azioni di lungo periodo che consentono una maggiore visibilità dell’impresa e che definiscono tutti i rapporti che ‘legano’ il marchio di quest’ultima ad una causa sociale.



Nella sponsorizzazione, l'impresa vede uno strumento di promozione dell'immagine aziendale o della marca, mentre nel CRM vede un rapporto più diretto tra incremento delle vendite e effetto traino dovuto al supporto ad una causa socialmente rilevante, nonché una più stretta interazione con l'associazione.

Fondazioni e associazioni di impresa

Oggi assistiamo ad un interesse *inedito* del mondo imprenditoriale per costituire *fondazioni* oppure, più raramente, *associazioni*, allo scopo di impegnarsi in modo non episodico e improvvisato nel sociale.

Le prime fondazioni di impresa hanno avuto origine da imprese appartenenti al capitalismo familiare, mentre le fondazioni nate da imprese a organizzazione manageriale risultano essere più recenti.

In tempi recentissimi, si sono moltiplicate fondazioni, come quelle riportate nella successiva tavola, nate da grandi *gruppi industriali*, sia italiani che internazionali.

FONDAZIONE OPERANDI <i>British American Tobacco Italia</i> www.operandi.it	Solidarietà sociale - Promozione culturale - Tutela ambientale <u>Bando annuale</u>
FONDAZIONE UMANA-MENTE <i>Compagnia assicurativa RAS</i> www.umana-mente.it	Disabilità psichica - Disagio minorile <u>Nessun bando</u>
FONDAZIONE UNIDEA <i>UNICREDITO Italiano</i> www.unicreditfoundation.org/fondazione	Solidarietà sociale - Cooperazione internazionale - Sanità - Ambiente <u>Nessun bando</u>
ENEL CUORE Onlus <i>Enel</i> www.enelcuore.org	Disabili – Minori – Anziani <u>Nessun bando</u>
FONDAZIONE VODAFONE <i>Vodafone Italia</i> www.fondazionevodafone.it	Minori – Immigrati - Anziani <u>Bando annuale</u>

Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie (o di origine bancaria) rientrano nella tipologia delle fondazioni di *erogazione*, ovvero organizzazioni non profit, private e autonome, che raggiungono lo *scopo* (promozione, sviluppo e sostegno di iniziative a favore della collettività, attraverso anche il sostegno alla ricerca) *indirettamente*, erogando sussidi e contributi (*grant*) a soggetti terzi, i quali, a loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni o servizi alla collettività.

Le Fondazioni bancarie italiane sono 88: 11 di queste si trovano in Toscana. A Prato è presente la *Fondazione Cassa di Risparmio di Prato*, presentata attraverso la seguente scheda.

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

<i>Riferimenti</i>	Tel. 0574 448398 - Fax 0574 617594 - Via degli Alberti, 2 - 59100 Prato segreteria@fondazionecrprato.it - http://www.fondazionecrprato.it
<i>Ambito territoriale di intervento</i>	L'estensione territoriale massima è quella della <i>provincia di Prato</i> .
<i>Settori di intervento</i>	La Fondazione persegue <i>finalità di utilità sociale</i> in modo <i>prevalente</i> nei seguenti <i>settori</i> , considerati <i>rilevanti</i> : educazione, istruzione e formazione; arte, attività e beni culturali. La Fondazione opera, inoltre, per la promozione dello <i>sviluppo economico</i> del proprio territorio e può operare in materia di <i>sanità</i> e di <i>assistenza</i> delle <i>categorie sociali più deboli</i> .
<i>Criteri prioritari di valutazione</i>	Innovazione, aderenza geografica dell'intervento con l'area di interesse della Fondazione, raggiungimento dell'equilibrio fra costi e benefici sul piano della rilevanza sociale, affidabilità dei proponenti e quota di cofinanziamento degli stessi o di terzi, richieste dei richiedenti già finanziate, grado di aderenza degli interventi ai settori ed ai campi di attività espressamente riconosciuti dallo Statuto della Fondazione.
<i>Fonti di comunicazione bandi</i>	<i>Sito Internet e filiali</i> della Banca.

Quali sono
le principali fonti
di 'finanziamento'
territoriali, specifiche
per le associazioni
pratesi?

Forme *specifiche* di sostegno alle *associazioni pratesi* sono previste da diversi *regolamenti e/o deliberazioni* degli enti locali del territorio.

A volte sono presenti forme di regolazione *informali* del rapporto tra gli enti locali e le associazioni, espressione di un negoziato diretto e basato su uno specifico progetto o iniziativa.

Provincia di Prato

<i>Fonte</i>	Il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici." è reperibile sul sito della Provincia di Prato, www.provincia.prato.it nella sezione "Statuto e Regolamenti".
<i>Beneficiari</i>	Enti pubblici, associazioni di volontariato, APS, cooperative ed altri organismi.
<i>Attività ammissibili</i>	Attività <i>propria</i> dei beneficiari. <i>Iniziativa e manifestazioni</i> istituzionalmente previste dagli Statuti dell'Ente. I settori di <i>maggior interesse</i> per l'Amministrazione Provinciale sono la prevenzione e la rimozione del disagio sociale, l'educazione alla pace, l'aggregazione e la diffusione del confronto interculturale, le politiche di integrazione e di amicizia tra i popoli.
<i>Domanda</i>	Per i contributi erogati dietro pubblicazione di appositi <i>bandi</i> , il <i>termine</i> per la presentazione delle richieste di contributi è stabilito annualmente dalla Giunta Provinciale per ogni settore di intervento, già individuato dal Consiglio Provinciale. Le domande devono essere presentate su apposito <i>modulo</i> , predisposto dall'Amministrazione Provinciale, ed essere <i>sottoscritte</i> dal legale rappresentante dell'ente. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere <i>allegati</i> , inoltre, alcuni documenti.
<i>Referenti</i>	<i>Annalisa Logli</i> (Funzionario Amministrativo Servizio Sociale) e <i>Annunziata Xibilia</i> (referente gestione Albi e Registri) E-mail: alogli@provincia.prato.it ; axibilia@provincia.prato.it , Dott.ssa Sonia Monica Soldani (Direttore Area Programmazione e Valorizzazione dei Servizi) E-mail: ssoldani@provincia.prato.it

Comune di Prato *Contributi ordinari*

<i>Fonte</i>	"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 23.10.2008. < www.comune.prato.it/servizicomunali/norme/patroc/pdf/patroc.pdf >
<i>Beneficiari</i>	Persone giuridiche pubbliche o private che siano state costituite da almeno un anno e che non hanno finalità di lucro. Non rientra nelle finalità di lucro l'esercizio di attività commerciali a condizione che per Statuto o per decisione da parte dei competenti organi sia previsto che il soggetto richiedente non distribuisca utili ai soci e che gli stessi utili siano destinati a finalità pubbliche. È consentita l'erogazione di contributi finanziari e agevolazioni economiche a soggetti o aziende private aventi scopo di lucro esclusivamente per favorire l'inserimento lavorativo o la preparazione al lavoro di soggetti svantaggiati.

<i>Attività ammissibili</i>	<p>I progetti sono presentabili ai vari assessori competenti, in quanto ogni assessorato ha il proprio budget di riferimento. Sono principalmente accolte le richieste di contributo che riguardano il <i>settore socio-sanitario</i>, soprattutto gli interventi a favore degli <i>anziani</i>. Sono presenti anche contributi delle <i>circostrizioni</i> nella forma, soprattutto, di <i>patrocini</i> per manifestazioni.</p> <p>Vengono concessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patrocini 2. Contributi finanziari e/o agevolazioni economiche con o senza patrocinio.
<i>Domanda</i>	<p>La domanda di patrocinio, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve illustrare l'iniziativa o dell'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento. È inviata al Sindaco, all'Assessore o al Presidente del Consiglio circoscrizionale di norma almeno un mese antecedente la data di svolgimento dell'iniziativa.</p> <p>I soggetti che intendono richiedere un contributo e/o un'agevolazione devono inoltrare una domanda corredata da una relazione sui dati dell'attività o dell'evento. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda, deve pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<i>Referenti</i>	<p><i>Gabriella Messina</i> (Funzionario amministrativo) Tel. 0574 1835420 - Fax 0574 1836424, E-mail: g.messina@comune.prato.it</p>

Contributi sugli oneri di urbanizzazione secondaria

Molte amministrazioni comunali distribuiscono risorse alle associazioni, derivanti dagli *oneri di urbanizzazione secondaria* per la costruzione di nuove opere oppure per il restauro, il ripristino, la ristrutturazione, conservazione, ampliamento, adeguamento e messa a norma di quelle già esistenti.

<i>Fonte</i>	<i>Nessuna specifica.</i>
<i>Beneficiari</i>	Le associazioni di <i>volontariato</i> o di <i>promozione sociale</i> . Nel caso di associazioni od enti diversi, dovrà essere prodotta un'opportuna <i>documentazione</i> da cui risulti dimostrata un'efficace e pluriennale operatività sul territorio negli specifici settori di attività.
<i>Percentuale O.U. destinata</i>	<i>8 per cento.</i>
<i>Attività ammissibili</i>	Lavori di <i>nuova costruzione</i> , di <i>ristrutturazione</i> , di restauro e di manutenzione straordinaria di edifici esistenti, <i>acquisto di immobili</i> allo scopo di destinarli agli usi previsti dalla normativa regionale. Sono <i>esclusi</i> dall'assegnazione gli interventi di pura manutenzione ordinaria di immobili già esistenti e le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli od aventi comunque natura di oggetti non permanentemente integrati nell'involucro edilizio.
<i>Domanda</i>	È prevista l'uscita di un <i>Bando</i> per l'assegnazione della quota dell'8% destinabile a contributi su opere di urbanizzazione secondaria (Centri civici e sociali) relativo agli <i>accantonamenti di fine anno</i> .

<i>Referenti</i>	Servizio Attuazione Urbanistica Tel. 0574 1835933 - Fax 0574 1835938 - E-mail: urbanistica@comune.po.it
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analoghi contributi (ordinari e/o per oneri di urbanizzazione secondaria) sono erogati dagli *altri sei Comuni* della provincia di Prato, di cui si presentano i seguenti *link*:

- <http://www.comune.cantagallo.po.it/>
- <http://www.comune.carmignano.po.it/>
- <http://www.comune.montemurlo.po.it/>
- <http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/>
- <http://www.comune.vaiano.po.it/>
- <http://www.comune.vernio.po.it/>

Zona socio-sanitaria pratese

La Zona socio-sanitaria costituisce l'unità territoriale di riferimento per la programmazione e la gestione delle attività di carattere *socio-assistenziale* e *socio-sanitario*.

<i>Comuni</i>	<i>Cantagallo - Carmignano - Montemurlo - Poggio a Caiano - Prato - Vaiano - Vernio</i>
<i>Referente</i>	<i>Cristina Pacini</i> (Coordinatrice della Consulta del Terzo Settore) E-mail: cristina@tipografialamoderna.it E-mail: Società della Salute: informazioni@sds.prato.it Sito web: www.sds.prato.it
<i>Piano Integrato di Salute</i>	La Società della Salute è nata il 23 dicembre 2004. Il PIS (<i>Piano Integrato della Salute</i>) 2008–2010 rappresenta lo strumento di programmazione sul territorio, attraverso il quale una pluralità di attori (comprese le associazioni del territorio) – coordinati dal governo locale – impegnano risorse umane e materiali allo scopo di migliorare la salute della popolazione.

Quali sono i bandi, i progetti e i servizi promossi dal CESVOT per le associazioni ?

La Legge sul *volontariato* (L. n. 266/1991) individua, fra gli strumenti operativi per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, i *centri di servizio* delle associazioni di volontariato con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

I Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) sono *finanziati* da *fondi speciali regionali* costituiti dal versamento di 1/15 dei proventi delle *fondazioni bancarie* e gestiti da *Comitati di*

Gestione con funzione di controllo dei fondi, composti da rappresentanti delle fondazioni bancarie, del volontariato, degli Enti Locali e del Ministero della Solidarietà Sociale.



Il CESVOT - Centro Servizi Volontariato della Toscana – opera dal 1997 secondo la normativa nazionale di riferimento ed attualmente è gestito da 22 associazioni di volontariato a valenza regionale.

Il CESVOT offre *servizi* di formazione, consulenza, assistenza alla progettazione, e svolge attività di ricerca, documentazione, promozione ed informazione a favore delle associazioni di volontariato presenti nel territorio toscano.

Il CESVOT si articola in *11 Delegazioni territoriali* (una per provincia e una nel circondario di Empoli), gestite da un *segretario di delegazione*, per stabilire un *contatto diretto* con le associazioni di volontariato del territorio.

Riportiamo di seguito uno *schema riassuntivo* dei bandi, progetti e servizi del CESVOT.

<i>Progetti formativi</i>	Attraverso percorsi mirati, il CESVOT sostiene i progetti formativi direttamente ideati, progettati e gestiti dalle associazioni di volontariato.
<i>Percorsi di innovazione</i>	Il CESVOT consente alle associazioni di volontariato di presentare progetti di intervento sociale che abbiano le seguenti caratteristiche peculiari: rispondenza ai bisogni del territorio, innovatività e integrazione nella programmazione della Regione e degli enti locali.
<i>Patrocini per iniziative di sensibilizzazione alla solidarietà</i>	Il CESVOT sostiene – 6 volte l’anno - le iniziative delle associazioni di volontariato volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della solidarietà. I patrocini sono di due tipi: gratuito (apponendo il suo marchio) o con sostegno economico (ottenendo un contributo economico).
<i>Progetti europei</i>	Il CESVOT mira a sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità delle associazioni di volontariato con progetti di formazione e azioni di informazione e di supporto alla progettazione europea. Inoltre, favorisce la costruzione di reti e la collaborazione tra le associazioni di volontariato toscane e europee.
<i>Progetti di ricerca</i>	Il CESVOT indaga su specifiche realtà dell’associazionismo per produrre conoscenze sul mondo del volontariato e divulgare sul territorio le nozioni acquisite.
<i>Progetto di informatizzazione</i>	Il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione e la messa a disposizione di un bonus per l’acquisto di attrezzatura informatica da installare direttamente presso la sede delle associazioni che ne hanno diritto.

<i>Assistenza al credito</i>	Con questo progetto il CESVOT intende facilitare l'accesso al credito alle associazioni di volontariato, attraverso la costituzione, presso la finanziaria della Regione Toscana Fidi Toscana, di un fondo di garanzia di 2 milioni di euro che serve appunto da garanzia nei confronti delle banche per finanziamenti a favore delle associazioni.
<i>Scuola e volontariato</i>	Il progetto ha coinvolto le reti di associazioni e le scuole, contribuendo a formare i giovani toscani alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al bene comune. <i>Sostegno nella tenuta della contabilità</i> Con questo progetto, il CESVOT contribuisce alle spese che le associazioni sostengono per la tenuta della contabilità.
<i>Servizi di consulenza</i>	Con il servizio di consulenza offre alle associazioni di volontariato aggiornamenti sulle novità legislative e risposte immediate a dubbi e domande. Per una prima consulenza si può contare sul sostegno dei Segretari delle Delegazioni provinciali presso gli sportelli distribuiti su tutto il territorio della Toscana. Per le consulenze di secondo livello si può contattare il 'Numero Verde' della sede regionale: 800.005.363 o ricevere una consulenza telefonica e/o personale presso lo sportello della sede regionale "L'esperto risponde".
<i>Servizi di sostegno alla redazione di bilanci sociali</i>	Il CESVOT, attraverso percorsi misti di formazione e consulenza, sostiene le associazioni di volontariato toscane allo scopo di fornire le competenze necessarie alla realizzazione del proprio bilancio sociale. Attraverso il servizio 'L'attestazione dei bilanci sociali', viene poi offerta l'opportunità alle associazioni di volontariato toscane di sottoporre ad una valutazione il proprio Bilancio Sociale.
<i>Tutoring gestionale</i>	È un percorso di accompagnamento e sostegno alle associazioni di volontariato della Toscana che ha lo scopo di migliorare l'organizzazione interna, le competenze, le risorse umane e materiali e rendere quindi più efficace la capacità di progettazione e d'intervento delle associazioni.

Da dove possono provenire le risorse finanziarie per le associazioni ?

Le *risorse finanziarie* di una associazione possono provenire dalla stessa *organizzazione* (autofinanziamento), dagli *associati* che partecipano alla creazione di un fondo comune, oppure dai *terzi* (enti locali, altri enti pubblici, fondazioni bancarie, altri enti privati, Cescvot, donatori, banche di credito ordinario, cooperativo o etico...).

Naturalmente, per le associazioni, la *fonte di finanziamento tipica* è l'ultima poiché il ruolo dell'avanzo di gestione (utile) è diverso rispetto a quello delle imprese (è infatti uno strumento per raggiungere fini non lucrativi), così come è impropria la funzione di capitalizzazione (creazione del fondo comune).

Quali sono i principali sostegni non finanziari ('reali') per le associazioni ?

Le Amministrazioni Pubbliche e i soggetti privati, oltre ad erogare alle associazioni risorse finanziarie, possono – anche in virtù di specifiche e recenti disposizioni legislative – erogare servizi '*reali*' (vale a dire, non finanziari) consistenti in *diritti di utilizzo di beni mobili ed immobili*, nonché in *servizi di carattere informativo e formativo*.

La possibilità di sostenere le *associazioni* attraverso la cessione in uso gratuito di *beni immobili* di proprietà degli enti pubblici è prevista in diverse normative che, di volta in volta, ne specificano le condizioni di attuazione e quelle inerenti l'utilizzo del bene. Solo in alcuni casi sono richieste fidejussioni a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

Diverse associazioni si basano sull'assunto che l'ottenimento di somme di denaro costituisca l'unica forma di sostegno possibile.

In realtà, esistono molte possibilità di ottenimento di risorse indirettamente monetarie (nel senso che permettono un risparmio di risorse finanziarie) – beni e servizi - delle quali, sfugge spesso l'esistenza.

È importante, dunque, che si venga a conoscenza di forme di sostegno diverse da quelle di natura finanziaria, poiché creano non trascurabili *opportunità* sia per le associazioni che possono essere più flessibili nelle loro richieste di sostegno, che per gli enti erogatori, soprattutto privati, che possono esercitare la propria opzione sociale all'interno di una vasta gamma di alternative.

In particolare, i servizi *responsabilizzano*, creano *condizioni* (culturali, di competenza e professionalità) indispensabili per la sopravvivenza e lo sviluppo delle realtà associative.

Si riportano alcune *realità operative* su tutto il *territorio nazionale*.

Banco Alimentare www.bancoalimentare.org	Raccoglie le eccedenze (prodotti qualitativamente integri ma che per ragioni di mercato non possono essere commercializzati), di produzioni agricole e dell'industria, specialmente quella <i>alimentare</i> , per poi distribuirle ad associazioni (ed altri enti del terzo settore) che effettuano iniziative di aiuto ai poveri e bisognosi.
CiAI Raccolta solidale www.raccoltasolidale.it	Coinvolge associazioni ed enti del terzo settore nella <i>raccolta di alluminio</i> , offrendo così un'importante opportunità di finanziamento per la realizzazione di strutture e opere di interesse sociale.
Tender to Nave Italia www.tendertonaveitalia.com	Promuove progetti di recupero, sostegno, miglioramento della qualità della vita di <i>persone in situazione di disagio</i> e favorisce la crescita e la formazione degli <i>operatori</i> nel campo del sociale.
Fondazione Talenti www.fondazionetalenti.it	Le associazioni possono rivolgersi alla Fondazione per: <ul style="list-style-type: none"> – conoscere l'eventuale disponibilità, nella propria area di intervento, di <i>immobili</i> destinati ad un riutilizzo a fini sociali; – diffondere, anche attraverso il sito Internet, la ricerca di <i>risorse non solo materiali</i>; – individuare possibili collaborazioni per la riuscita di <i>progetti sociali innovativi</i>.

Link	Contenuto
http://www.ftbcc.it	Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo
http://www.fondazioni.it	Centro Documentazione Fondazioni
http://www.assifero.org/A_homepage_01.php?IDCategoria=1	Associazione Italiana Fondazioni ed Enti di Erogazione
http://www.sodalitas.it	Fondazione Sodalitas
http://www.acri.it/files/default.asp	Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio



Provincia di Prato
via Ricasoli, 35 - Prato
tel. 0574/5341
fax 0574/534281
www.provincia.prato.it

CESVOT
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANA

Delegazione Cesvot di Prato
via Cambioni, 35 - Prato
tel. 0574/442015 - fax 0574/443861
e-mail: del.prato@cesvot.it
www.cesvot.it

iNTESA

formazione • ricerca
consulenza per organizzazioni non profit

Via Enrico Mattei, 293/f - Lucca
tel. 0583 464297 - fax 0583 432231
e-mail: info@associazioneintesa.it
www.associazioneintesa.it